

MODELLO PER LA PUBBLICAZIONE DELLE INFORMAZIONI RIGUARDANTI L'ESERCIZIO DELLE OPZIONI AI SENSI DELL'ARTICOLO 31, PARAGRAFO 2, LETTERA D), DELLA DIRETTIVA 2009/138/CE

Articolo della direttiva 2009/138/CE	Titolo dell'articolo	Descrizione dell'opzione	Uso dell'opzione SI/NO	Strumento giuridico nazionale utilizzato Legge (L), Regolamento (R), Atto normativo (A)	Riferimento all'articolo dello strumento giuridico nazionale	Testo dello strumento giuridico nazionale o link al testo	Testo dello strumento giuridico nazionale o link al testo se disponibile in un'altra lingua
Articolo 13, punto 27)	Definizioni	Per quanto riguarda la definizione di grandi rischi, l'opzione di aggiungere alla categoria di rischi classificati nei rami dell'assicurazione non vita 3, 8, 9, 10, 13 e 16 di cui all'allegato I, parte A, i rischi assicurati a nome di associazioni professionali, joint venture o raggruppamenti temporanei	NO	L	Art. 1, comma 1, lett. r) del CAP.	<p>r) grandi rischi: si intendono per grandi rischi quelli rientranti nei rami di cui all'articolo 2, comma 3, qui di seguito indicati:</p> <p>1) 4 (corpi di veicoli ferroviari), 5 (corpi di veicoli aerei), 6 (corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali), 7 (merci trasportate), 11 (r.c. aeromobili) e 12 (r.c. veicoli marittimi, lacustri e fluviali) salvo quanto previsto al numero 3);</p> <p>2) 14 (credito) e 15 (cauzione), qualora l'assicurato eserciti professionalmente un'attività industriale, commerciale o intellettuale e il rischio riguardi questa attività;</p> <p>3) 3 (corpi di veicoli terrestri, esclusi quelli ferroviari), 8 (incendio ed elementi naturali), 9 (altri danni ai beni), 10 (r.c. autoveicoli terrestri), 12 (r.c. veicoli marittimi, lacustri e fluviali) per quanto riguarda i natanti soggetti all'assicurazione obbligatoria ai sensi dell'articolo 123, 13 (r.c. generale) e 16 (perdite pecuniarie), purché l'assicurato superi i limiti di almeno due dei tre criteri seguenti:</p> <p>1) il totale dell'attivo dello stato patrimoniale risulti superiore ai seimilione duecentomila euro;</p> <p>2) l'importo del volume d'affari risulti superiore ai dodicimilione ottocentomila euro;</p> <p>3) il numero dei dipendenti occupati in media durante l'esercizio risulti superiore alle duecentocinquanta unità. Qualora l'assicurato sia un'impresa facente parte di un gruppo tenuto a redigere un bilancio consolidato, le condizioni di cui sopra si riferiscono al bilancio consolidato del gruppo.</p>	<p>r) large risks: by large risks is meant those falling within the classes defined in article 2 (3), and listed below:</p> <p>1) 4 (railway rolling stock), 5 (aircraft), 6 (ships - sea, lake and river and canal vessels), 7 (goods in transit), 11 (aircraft liability) and 12 (liability for ships - sea, lake and river and canal vessels) except for those envisaged under 3) below;</p> <p>2) 14 (credit) and 15 (suretyship), if the insured person carries out a professional industrial, commercial or intellectual activity and the risk refers to such activity;</p> <p>3) 3 (land vehicles, other than railway rolling stock), 8 (fire and natural forces), 9 (other damage to property), 10 (motor vehicle liability), 12 (liability for ships - sea, lake and river and canal vessels) as regards ships subject to compulsory insurance as per article 123, 13 (general liability) and 16 (financial loss), provided that the insured meets at least two of the following three requirements:</p> <p>1) the total balance sheet assets exceed six million two hundred thousand euros;</p> <p>2) the amount of the turnover exceeds twelve million eight hundred thousand euros;</p> <p>3) the number of employees employed on average during the year exceeds two hundred fifty units. If the insured person is an undertaking belonging to a group subject to the requirement to draw up consolidated accounts, the above conditions apply to the group's consolidated accounts.</p>

MODELLO PER LA PUBBLICAZIONE DELLE INFORMAZIONI RIGUARDANTI L'ESERCIZIO DELLE OPZIONI AI SENSI DELL'ARTICOLO 31, PARAGRAFO 2, LETTERA D), DELLA DIRETTIVA 2009/138/CE

Articolo della direttiva 2009/138/CE	Titolo dell'articolo	Descrizione dell'opzione	Uso dell'opzione SI/NO	Strumento giuridico nazionale utilizzato Legge (L), Regolamento (R), Atto normativo (A)	Riferimento all'articolo dello strumento giuridico nazionale	Testo dello strumento giuridico nazionale o link al testo	Testo dello strumento giuridico nazionale o link al testo se disponibile in un'altra lingua
Articolo 15, paragrafo 2, terzo comma	Ambito di applicazione dell'autorizzazione	Opzione di accordare l'autorizzazione per due o più rami dell'assicurazione diretta	SI	L	Art. 13, comma 2 e art. 58, comma 2 CAP	<p>Art. 13, c. 2:</p> <p>2. L'autorizzazione può essere rilasciata per uno o più rami vita o danni e copre tutte le attività rientranti nei rami cui si riferisce, a meno che l'impresa non chieda che sia limitata ad una parte soltanto di esse.</p> <p>Art. 58, c. 2:</p> <p>2. L'autorizzazione è rilasciata per uno o più dei rami vita o per uno o più dei rami danni oppure, congiuntamente, per uno o più dei rami vita e danni.</p>	<p>Art. 13, par. 2:</p> <p>2. Authorization shall be granted for one or more life or non-life classes. It shall cover all the activities falling within those classes, unless the undertaking requests that it be limited only to some of these activities.</p> <p>Art. 58, par. 2:</p> <p>2. Authorization shall be granted for one or more life or non-life classes or, simultaneously, for one or more life and non-life classes.</p>
Articolo 15, paragrafo 3), primo comma	Ambito di applicazione dell'autorizzazione	Per quanto riguarda l'assicurazione non vita, l'opzione di accordare l'autorizzazione per i gruppi di rami indicati all'allegato I, parte B	SI	L	Artt. 2, comma 4.	<p>Art. 2, c. 4:</p> <p>4. Nei rami danni l'autorizzazione rilasciata cumulativamente per più rami è così denominata:</p> <p>a) per i rami di cui ai numeri 1 e 2, "Infortuni e malattia";</p> <p>b) per i rami di cui ai numeri 1, persone trasportate, 3, 7 e 10, "Assicurazioni auto";</p> <p>c) per i rami di cui ai numeri 1, persone trasportate, 4, 6, 7 e 12, "Assicurazioni marittime e trasporti";</p> <p>d) per i rami di cui al numero 1, rischio persone trasportate, 5, 7 e 11, "Assicurazioni aeronautiche";</p> <p>e) per i rami di cui ai numeri 8 e 9, "Incendio ed altri danni ai beni";</p> <p>f) per i rami di cui ai numeri 10, 11, 12 e 13, "Responsabilità civile";</p> <p>g) per i rami di cui ai numeri 14 e 15, "Credito e cauzione";</p> <p>h) per tutti i rami, "Tutti i rami danni".</p>	<p>Art. 2, par.4:</p> <p>4. In non-life classes the authorization that simultaneously covers more than one class shall be named:</p> <p>a) classes numbers 1 and 2, "Accident and Health Insurance";</p> <p>b) classes numbers 1, injury to passengers, 3, 7 and 10, "Motor Insurance";</p> <p>c) classes numbers 1, injury to passengers, 4, 6, 7 and 12, "Marine and Transport Insurance";</p> <p>d) classes numbers 1, injury to passengers, 5, 7 and 11, "Aviation Insurance";</p> <p>e) classes numbers 8 and 9, "Insurance against Fire and other damage to property";</p> <p>f) classes numbers 10, 11, 12 and 13, "Liability Insurance";</p> <p>g) classes numbers 14 and 15, "Credit and Suretyship Insurance";</p> <p>h) all classes, "All non-life classes".</p>

MODELLO PER LA PUBBLICAZIONE DELLE INFORMAZIONI RIGUARDANTI L'ESERCIZIO DELLE OPZIONI AI SENSI DELL'ARTICOLO 31, PARAGRAFO 2, LETTERA D), DELLA DIRETTIVA 2009/138/CE

Articolo della direttiva 2009/138/CE	Titolo dell'articolo	Descrizione dell'opzione	Uso dell'opzione SI/NO	Strumento giuridico nazionale utilizzato Legge (L), Regolamento (R), Atto normativo (A)	Riferimento all'articolo dello strumento giuridico nazionale	Testo dello strumento giuridico nazionale o link al testo	Testo dello strumento giuridico nazionale o link al testo se disponibile in un'altra lingua
Articolo 17, paragrafo 2	Forma giuridica delle imprese di assicurazione o di riassicurazione	Opzione di creare imprese che assumano una forma di diritto pubblico, purché abbiano lo scopo di effettuare operazioni di assicurazione o di riassicurazione a condizioni equivalenti a quelle delle imprese di diritto privato	NO	L	Art. 14, comma 1, lett. a) e art. 59, comma 1, lett. a) CAP. Non sono previste imprese di diritto pubblico.	<p>Art. 14, c. 1, lett. a):</p> <p>1. L'IVASS rilascia l'autorizzazione di cui all'articolo 13 quando ricorrono le seguenti condizioni:</p> <p>a) sia adottata la forma di società per azioni, di società cooperativa o di società di mutua assicurazione le cui quote di partecipazione siano rappresentate da azioni, costituite ai sensi, rispettivamente, degli articoli 2325, 2511 e 2546 del codice civile, nonché nella forma di società europea ai sensi del regolamento (CE) n. 2157/2001 relativo allo statuto della società europea e la forma di Società cooperativa europea (SCE) ai sensi del regolamento (CE) n. 1435/2003.</p> <p>Art. 59, c. 1, lett. a):</p> <p>1. L'IVASS rilascia l'autorizzazione di cui all'articolo 58 quando ricorrono le seguenti condizioni:</p> <p>a) sia adottata la forma di società per azioni costituita ai sensi dell'articolo 2325 del codice civile o di società europea ai sensi del regolamento (CE) n. 2157/2001 relativo allo statuto della Società europea.</p>	<p>Art. 14, par. 1, lett. a):</p> <p>1. IVASS shall grant authorization as per article 13 when the following conditions are met:</p> <p>a) the undertaking has adopted the form of: società per azioni (company limited by shares), società cooperativa (cooperative company) or società di mutua assicurazione (mutual undertaking) whose units are represented by shares, set up respectively in accordance with articles 2325, 2511 and 2546 of the civil code, or the form of European company according to Regulation (EC) n. 2157/2001 on the statute for a European company and the form of a European Cooperative Society (ECS) in accordance with regulation (EC) n. 1435/2003</p> <p>Art. 59, par. 1, lett. a):</p> <p>1. IVASS shall grant authorization as per article 58 when the following conditions are met:</p> <p>a) the undertaking has adopted the form of società per azioni set up in accordance with article 2325 of the civil code, or the form of European company according to Regulation (EC) No 2157/2001 on the statute for a European company.</p>
Articolo 21, paragrafo 1, secondo comma	Condizioni di polizza e tariffe	Per l'assicurazione vita, l'opzione di imporre l'obbligo di comunicazione sistematica delle basi tecniche utilizzate per il calcolo delle tariffe e delle riserve tecniche, allo scopo di controllare il rispetto dei principi attuariali	SI	L	Art. 32, comma 6 CAP, richiamato per le imprese di stati terzi (art. 48, c. 3).	<p>Art. 32, c. 6:</p> <p>6. L'impresa comunica all'IVASS gli elementi essenziali delle basi tecniche utilizzate per il calcolo dei premi e delle riserve tecniche di ciascuna tariffa.</p>	<p>Art. 32, par. 6:</p> <p>6. The undertaking shall inform IVASS of the essential elements of the technical bases used for calculating premiums and technical provisions of each assurance rate.</p>

MODELLO PER LA PUBBLICAZIONE DELLE INFORMAZIONI RIGUARDANTI L'ESERCIZIO DELLE OPZIONI AI SENSI DELL'ARTICOLO 31, PARAGRAFO 2, LETTERA D), DELLA DIRETTIVA 2009/138/CE

Articolo della direttiva 2009/138/CE	Titolo dell'articolo	Descrizione dell'opzione	Uso dell'opzione SI/NO	Strumento giuridico nazionale utilizzato Legge (L), Regolamento (R), Atto normativo (A)	Riferimento all'articolo dello strumento giuridico nazionale	Testo dello strumento giuridico nazionale o link al testo	Testo dello strumento giuridico nazionale o link al testo se disponibile in un'altra lingua
Articolo 21, paragrafo 3	Condizioni di polizza e tariffe	Opzione di sottoporre le imprese che chiedono o hanno ottenuto l'autorizzazione per il ramo assistenza al controllo dei mezzi quanto a personale e ad attrezzature	SI	L	Art. 30- <i>octies</i> e art. 192, comma 2, secondo periodo CAP.	<p>Art. 30-<i>octies</i>:</p> <p>1. L'impresa che esercita l'attività assicurativa nel ramo assistenza soddisfa i requisiti di professionalità del personale e rispetta le caratteristiche tecniche delle attrezzature determinate dall'IVASS con regolamento.</p> <p>Art. 192, c. 2, secondo periodo:</p> <p>Nei confronti delle imprese autorizzate all'esercizio del ramo assistenza la vigilanza dell'IVASS si estende anche alle verifiche sul personale e sui mezzi tecnici di cui le imprese dispongono per fornire la prestazione.</p>	<p>Art. 30-<i>octies</i>:</p> <p>1. The undertaking carrying on assistance insurance shall meet the requirements of professional qualification of staff and the technical specifications of the equipment established by IVASS' regulation.</p> <p>Art. 192, par. 2, second sentence:</p> <p>In case of undertakings authorised to pursue assistance insurance IVASS' supervision shall extend to monitoring of staff and the technical resources which the undertaking has at its disposal for the purpose of providing the service.</p>
Articolo 21, paragrafo 4	Condizioni di polizza e tariffe	Opzione di prescrivere l'approvazione dello statuto e di qualsiasi altro documento necessario all'esercizio normale della vigilanza	SI	L	Art.196 CAP.	<p>Art. 196:</p> <p>1. L'IVASS approva, nel rispetto della procedura stabilita con regolamento, le modificazioni degli statuti delle imprese di assicurazione e di riassicurazione quando non contrastino con una sana e prudente gestione.</p> <p>2. Non si può dare corso all'iscrizione nel registro delle imprese se non consti l'approvazione prevista dal comma 1.</p>	<p>Art. 196:</p> <p>1. IVASS shall approve, in compliance with the procedure established by regulation, the amendments to the articles of association of insurance and reinsurance undertakings if they are not in contrast with a sound and prudent management.</p> <p>2. Registration in the registrar of companies may not be effected if the approval referred to in paragraph 1 is not given.</p>

MODELLO PER LA PUBBLICAZIONE DELLE INFORMAZIONI RIGUARDANTI L'ESERCIZIO DELLE OPZIONI AI SENSI DELL'ARTICOLO 31, PARAGRAFO 2, LETTERA D), DELLA DIRETTIVA 2009/138/CE

Articolo della direttiva 2009/138/CE	Titolo dell'articolo	Descrizione dell'opzione	Uso dell'opzione SI/NO	Strumento giuridico nazionale utilizzato Legge (L), Regolamento (R), Atto normativo (A)	Riferimento all'articolo dello strumento giuridico nazionale	Testo dello strumento giuridico nazionale o link al testo	Testo dello strumento giuridico nazionale o link al testo se disponibile in un'altra lingua
Articolo 51, paragrafo 2, terzo comma	Relazione relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria: contenuto	Opzione di esonerare per un periodo transitorio le imprese di (ri)assicurazione dall'obbligo di evidenziare separatamente la maggiorazione del capitale o l'impatto dell'uso dei parametri specifici dell'impresa quando detto uso è prescritto dall'autorità di vigilanza	SI	L	Art. 344 quaterdecies CAP. Opzione esercitata in modo positivo cioè si consente la non separata evidenza.	Art. 344 quaterdecies: 1. Fermi restando gli obblighi di informativa previsti da altre disposizioni di legge o regolamentari, l'impresa, sebbene siano stati comunicati i Requisiti Patrimoniali di Solvibilità ai sensi dell'articolo 47-septies, comma 2, lettera e), punto 2), sino al 31 dicembre 2020, pubblica senza separata evidenza la maggiorazione di capitale o l'impatto dei parametri specifici cui l'impresa deve ricorrere ai sensi dell'articolo 45-terdecies.	Art. 344 quaterdecies: 1. Without prejudice to the information requirements envisaged by other laws or regulations, and although the Solvency Capital Requirements have been reported pursuant to article 47-septies (2, e, point 2) until 31 December 2020, the undertaking shall disclose - without separate evidence - the capital add-on or the impact of the specific parameters the undertaking has been required to use in accordance with article 45-terdecies.
Articolo 57, paragrafo 1	Acquisizioni	Quando gli Stati membri applicano una soglia di un terzo per la notifica alle autorità di vigilanza delle acquisizioni ai sensi della direttiva 2004/109/CE, opzione di continuare ad applicare detta soglia invece della soglia del 30%.	NO	L	Art. 68, commi 1 e 2 CAP. Si applica la soglia del 30% e non la soglia alternativa di un terzo, sia in caso di assunzione sia di dismissione delle partecipazioni.	Art. 68, c. 1 e 2: 1. L'IVASS autorizza preventivamente l'acquisizione, a qualsiasi titolo, in un'impresa di assicurazione o di riassicurazione di partecipazioni che comportano il controllo o l'acquisizione di una partecipazione qualificata, tenuto conto delle azioni o quote già possedute. 2. L'IVASS autorizza preventivamente le variazioni delle partecipazioni nei casi in cui la quota dei diritti di voto o del capitale raggiunga o superi il 20 per cento, 30 per cento, o 50 per cento ed, in ogni caso, quando le variazioni comportano il controllo dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione.	Art. 68, par. 1 and 2: 1. IVASS shall authorise in advance any acquisition, on any basis whatsoever, of participations in an insurance or reinsurance undertaking amounting to a controlling interest or the acquisition of a qualifying holding, after taking the shares already owned into account. 2. IVASS shall authorise in advance changes in holdings whenever the proportion of the voting rights or of the capital reaches or exceeds 20, 30 or 50% and, at any rate, whenever such changes convey the control of the insurance or reinsurance undertaking.

MODELLO PER LA PUBBLICAZIONE DELLE INFORMAZIONI RIGUARDANTI L'ESERCIZIO DELLE OPZIONI AI SENSI DELL'ARTICOLO 31, PARAGRAFO 2, LETTERA D), DELLA DIRETTIVA 2009/138/CE

Articolo della direttiva 2009/138/CE	Titolo dell'articolo	Descrizione dell'opzione	Uso dell'opzione SI/NO	Strumento giuridico nazionale utilizzato Legge (L), Regolamento (R), Atto normativo (A)	Riferimento all'articolo dello strumento giuridico nazionale	Testo dello strumento giuridico nazionale o link al testo	Testo dello strumento giuridico nazionale o link al testo se disponibile in un'altra lingua
Articolo 57, paragrafo 2	Acquisizioni	Quando gli Stati membri applicano una soglia di un terzo per la notifica alle autorità di vigilanza delle dimissioni ai sensi della direttiva 2004/109/CE, opzione di continuare ad applicare detta soglia invece della soglia del 30 %.	NO	L	Art. 68, commi 1 e 2 e art. 69, c. 1 CAP. Si applica la soglia del 30% e non la soglia alternativa di un terzo, sia in caso di assunzione sia di dimissione delle partecipazioni.	<p>Art. 68, c. 1 e 2:</p> <p>1. L'IVASS autorizza preventivamente l'acquisizione, a qualsiasi titolo, in un'impresa di assicurazione o di riassicurazione di partecipazioni che comportano il controllo o l'acquisizione di una partecipazione qualificata, tenuto conto delle azioni o quote già possedute.</p> <p>2. L'IVASS autorizza preventivamente le variazioni delle partecipazioni nei casi in cui la quota dei diritti di voto o del capitale raggiunga o superi il 20 per cento, 30 per cento, o 50 per cento ed, in ogni caso, quando le variazioni comportano il controllo dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione.</p> <p>Art. 69, c. 1:</p> <p>1. Chiunque intende divenire titolare di partecipazioni indicate dall'articolo 68 in un'impresa di assicurazione o di riassicurazione ne dà comunicazione all'IVASS. Negli altri casi le variazioni delle partecipazioni sono comunicate quando il titolare ha superato, in aumento o in diminuzione, la misura stabilita con regolamento adottato dall'IVASS.</p>	<p>Art. 68, par. 1 and 2:</p> <p>1. IVASS shall authorise in advance any acquisition, on any basis whatsoever, of participations in an insurance or reinsurance undertaking amounting to a controlling interest or the acquisition of a qualifying holding, after taking the shares already owned into account.</p> <p>2. IVASS shall authorise in advance changes in holdings whenever the proportion of the voting rights or of the capital reaches or exceeds 20, 30 or 50% and, at any rate, whenever such changes convey the control of the insurance or reinsurance undertaking.</p> <p>Art. 69, par. 1:</p> <p>1. Anyone intending to become holder of the qualifying holdings indicated in article 68 in an insurance or reinsurance undertaking shall inform IVASS thereof. In the other cases the changes in participations shall be communicated whenever the amount of the holder has risen beyond or fallen below the limits set by IVASS's regulation.</p>
Articolo 73, paragrafo 2	Esercizio cumulativo dell'attività di assicurazione vita e non- vita	Opzione di consentire: i) alle imprese di assicurazione vita di ottenere l'autorizzazione a esercitare l'attività di assicurazione non vita per i rischi di infortunio e malattia; ii) alle imprese di assicurazione non vita autorizzate unicamente per i rischi di infortunio e malattia di ottenere l'autorizzazione a esercitare l'attività di assicurazione vita	SI	L	Art. 11, comma 3 CAP. Assicurazioni vita più infortuni e malattia.	<p>Art. 11, c. 3:</p> <p>3. In deroga al comma 2, è consentito l'esercizio congiunto dei rami vita e dei soli rami danni infortuni e malattia di cui all'articolo 2, comma 3. L'impresa è tenuta ad una gestione separata per ciascuna delle due attività secondo le disposizioni stabilite dall'IVASS con regolamento.</p>	<p>Art. 11, par. 3:</p> <p>3. By way of derogation from paragraph 2, the simultaneous pursuit of both life assurance and the sole accident and sickness insurance classes under article 2 (3) shall be allowed. The undertaking shall manage both activities separately, in accordance with the provisions set out by IVASS by way of regulation.</p>

MODELLO PER LA PUBBLICAZIONE DELLE INFORMAZIONI RIGUARDANTI L'ESERCIZIO DELLE OPZIONI AI SENSI DELL'ARTICOLO 31, PARAGRAFO 2, LETTERA D), DELLA DIRETTIVA 2009/138/CE

Articolo della direttiva 2009/138/CE	Titolo dell'articolo	Descrizione dell'opzione	Uso dell'opzione SI/NO	Strumento giuridico nazionale utilizzato Legge (L), Regolamento (R), Atto normativo (A)	Riferimento all'articolo dello strumento giuridico nazionale	Testo dello strumento giuridico nazionale o link al testo	Testo dello strumento giuridico nazionale o link al testo se disponibile in un'altra lingua
Articolo 73, paragrafo 3, prima frase	Esercizio cumulativo di assicurazione vita e non-vita	Opzione di prevedere che le imprese di cui all'articolo 73, paragrafo 2, rispettino le regole contabili cui sono soggette le imprese di assicurazione vita per tutte le loro attività	NO				
Articolo 73, paragrafo 3, seconda frase	Esercizio cumulativo di assicurazione vita e non-vita	Opzione di consentire nelle procedure di liquidazione che alle attività relative ai rischi di incidente e malattia esercitate dalle imprese di cui all'articolo 73, paragrafo 2, siano applicate le norme applicabili alle attività di assicurazione vita	NO				
Articolo 73, paragrafo 5, secondo comma	Esercizio cumulativo di assicurazione vita e non-vita	Opzione di obbligare a porre fine al cumulo delle attività di assicurazione vita e non vita entro un certo termine	NO	L	Art. 348, comma 1 CAP.	Art. 348, c. 1: 1. In deroga all'obbligo di limitazione dell'oggetto sociale all'esercizio dei rami vita o dei rami danni, della relativa riassicurazione e delle operazioni connesse a tali attività, di cui all'articolo 11, comma 2, è consentito l'esercizio congiunto dei rami vita e danni alle imprese a ciò autorizzate alla data del 15 marzo 1979.	Art. 348, par. 1: 1. By way of derogation from the requirement to limit their objects to the pursuit of life or non life insurance, of reinsurance and related operations, as provided for in article 11 (2), the simultaneous pursuit of life and non life insurance shall be allowed to undertakings authorized to such business as at 15 March 1979.
Articolo 77 <i>quinquies</i> , paragrafo 1	Aggiustamento per la volatilità della pertinente struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio	Opzione di imporre la previa approvazione delle autorità di vigilanza per l'applicazione dell'aggiustamento per la volatilità alla struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio ai fini del calcolo della migliore stima di cui all'articolo 77, paragrafo 2	NO	L	Art. 36-septies, comma 1 CAP. Non è prevista approvazione IVASS.	Art. 36-septies, c. 1: 1. L'impresa può applicare un aggiustamento per la volatilità (volatility adjustment) alla pertinente struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio ai fini del calcolo della migliore stima di cui all'articolo 36-ter, commi da 2 a 5, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 36-octies.	Art. 36-septies, par.1: 1. Undertakings may apply a volatility adjustment to the relevant risk-free interest rate term structure to calculate the best estimate referred to in article 36-ter, (2 to 5) in compliance with the provisions of article 36-octies.

MODELLO PER LA PUBBLICAZIONE DELLE INFORMAZIONI RIGUARDANTI L'ESERCIZIO DELLE OPZIONI AI SENSI DELL'ARTICOLO 31, PARAGRAFO 2, LETTERA D), DELLA DIRETTIVA 2009/138/CE

Articolo della direttiva 2009/138/CE	Titolo dell'articolo	Descrizione dell'opzione	Uso dell'opzione SI/NO	Strumento giuridico nazionale utilizzato Legge (L), Regolamento (R), Atto normativo (A)	Riferimento all'articolo dello strumento giuridico nazionale	Testo dello strumento giuridico nazionale o link al testo	Testo dello strumento giuridico nazionale o link al testo se disponibile in un'altra lingua
Articolo 148, paragrafo 2	Notifica da parte dello Stato membro di origine	Opzione di imporre alle imprese di assicurazione non vita che coprono il rischio di responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli in regime di libera prestazione di servizi di trasmettere determinate informazioni	SI	L	art. 24 comma 1 CAP.	art. 24, c. 1: 1. L'accesso all'attività dei rami vita o dei rami danni, in regime di libertà di prestazione di servizi nel territorio della Repubblica, da parte di una impresa avente la sede legale in un altro Stato membro, è subordinato alla comunicazione all'IVASS, da parte dell'autorità di vigilanza di tale Stato, delle informazioni e degli adempimenti previsti dalle disposizioni dell'ordinamento comunitario. Se l'impresa si propone di assumere rischi concernenti l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, la comunicazione include l'indicazione del nominativo e l'indirizzo del rappresentante per la gestione dei sinistri e una dichiarazione che l'impresa è divenuta membro dell'Ufficio centrale italiano e aderente al Fondo di garanzia per le vittime della strada.	art. 24, par. 1: 1. The taking up of life or non-life business under the freedom to provide services in the territory of the Italian Republic, by an undertaking with head office in another member State, is subject to the notification to IVASS, by the supervisory authority of that State, of the information and conditions required under Community provisions. If the undertaking intends to cover risks relating to compulsory insurance against civil liability in respect of the use of motor vehicles and ships, the notification shall include the indication of the name and address of the claims representative and a declaration that it has become a member of the Italian national bureau (Ufficio centrale italiano) and of the national guarantee fund (Fondo di garanzia per le vittime della strada).
Articolo 150, paragrafo 3	Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli	Opzione per lo Stato membro ospitante di imporre alle imprese di assicurazione in regime di prestazione di servizi di rispettare le norme relative alla copertura di rischi aggravati che si applicano alle imprese di assicurazione non vita	NO		Opzione non utilizzata.		
Articolo 152, paragrafo 4	Rappresentante	Opzione di approvare il mandatario nominato ai sensi dell'articolo 4 della direttiva 2000/26/CE come rappresentante di cui all'articolo 152, paragrafo 1	SI	L	art. 14, comma 1, lett. h), art. 25 CAP.	Art. 14, c. 1, lett. h): h) siano indicati il nome e l'indirizzo del mandatario per la liquidazione dei sinistri da designare in ciascuno degli altri Stati membri, se i rischi da coprire sono classificati nei rami 10 e 12 dell'articolo 2, comma 3, esclusa la responsabilità del vettore. <i>(continua)</i>	Art. 14, par. 1, lett. h): h) the undertaking communicates the name and address of the claims representative appointed in each of the other member States, if the risks to be covered fall within classes 10 and 12 of article 2 (3), other than carrier's liability. <i>(to be continued on next page)</i>

MODELLO PER LA PUBBLICAZIONE DELLE INFORMAZIONI RIGUARDANTI L'ESERCIZIO DELLE OPZIONI AI SENSI DELL'ARTICOLO 31, PARAGRAFO 2, LETTERA D), DELLA DIRETTIVA 2009/138/CE

Articolo della direttiva 2009/138/CE	Titolo dell'articolo	Descrizione dell'opzione	Uso dell'opzione SI/NO	Strumento giuridico nazionale utilizzato Legge (L), Regolamento (R), Atto normativo (A)	Riferimento all'articolo dello strumento giuridico nazionale	Testo dello strumento giuridico nazionale o link al testo	Testo dello strumento giuridico nazionale o link al testo se disponibile in un'altra lingua
Articolo 152, paragrafo 4	Rappresentante	Opzione di approvare il mandatario nominato ai sensi dell'articolo 4 della direttiva 2000/26/CE come rappresentante di cui all'articolo 152, paragrafo 1	SI	L	art. 14, comma 1, lett. h), art. 25 CAP.	<p style="text-align: right;"><i>(segue)</i></p> <p>Art. 25:</p> <p>1. L'impresa di assicurazione comunitaria, qualora intenda operare nel territorio della Repubblica in regime di libertà di prestazione di servizi per l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, nomina un rappresentante incaricato della gestione dei sinistri e della liquidazione dei relativi risarcimenti. Al rappresentante possono essere indirizzate le richieste di risarcimento da parte dei terzi aventi diritto.</p> <p>2. Il rappresentante deve risiedere nel territorio della Repubblica.</p> <p>3. Il rappresentante deve essere munito di un mandato comprendente espressamente i poteri di rappresentare l'impresa in giudizio e davanti a tutte le autorità competenti per quanto riguarda le richieste di risarcimento dei danni, nonché di attestare l'esistenza e la validità dei contratti stipulati dall'impresa in regime di libertà di prestazione di servizi.</p> <p>4. Le funzioni del rappresentante per la gestione dei sinistri possono essere esercitate anche dal rappresentante fiscale.</p> <p>5. Le generalità e l'indirizzo del rappresentante sono indicati nel contratto di assicurazione, nel contrassegno e nel certificato.</p>	<p style="text-align: right;"><i>(continues from previous page)</i></p> <p>Art. 25:</p> <p>1. If the Community insurance undertaking intends to pursue compulsory insurance against civil liability in respect of the use of motor vehicles and ships under the freedom of services in the territory of the Italian Republic, it shall appoint a representative responsible for handling and settling claims. Injured parties entitled to compensation may address their claims to that representative.</p> <p>2. The claims representative shall be resident in the territory of the Italian Republic.</p> <p>3. The representative must possess a brief expressly including the powers to represent the undertaking in relations with the courts and all the authorities competent for claims for damages, and to certify the existence and validity of the contracts concluded by the undertaking on a free provision of services basis.</p> <p>4. The tasks of the claims representative may also be performed by the fiscal representative.</p> <p>5. The name and address of such representative shall be shown in the insurance contract, sticker and certificate.</p>

MODELLO PER LA PUBBLICAZIONE DELLE INFORMAZIONI RIGUARDANTI L'ESERCIZIO DELLE OPZIONI AI SENSI DELL'ARTICOLO 31, PARAGRAFO 2, LETTERA D), DELLA DIRETTIVA 2009/138/CE

Articolo della direttiva 2009/138/CE	Titolo dell'articolo	Descrizione dell'opzione	Uso dell'opzione SI/NO	Strumento giuridico nazionale utilizzato Legge (L), Regolamento (R), Atto normativo (A)	Riferimento all'articolo dello strumento giuridico nazionale	Testo dello strumento giuridico nazionale o link al testo	Testo dello strumento giuridico nazionale o link al testo se disponibile in un'altra lingua
Articolo 163, paragrafo 3	Programma di attività della succursale	Opzione di esigere che le imprese di assicurazione effettuino la comunicazione sistematica delle basi tecniche applicabili al calcolo delle tariffe e delle riserve tecniche per quanto riguarda l'assicurazione vita	SI	L	Art. 48 CAP.	<p>Art. 48:</p> <p>1. La sede secondaria, insediata nel territorio della Repubblica dall'impresa di assicurazione di uno Stato terzo, è soggetta alle disposizioni di vigilanza di cui al presente Capo.</p> <p>2. L'IVASS esercita i poteri di cui agli articoli 188, 189, 190, 190-bis, comma 1, e 191 anche nei confronti della sede secondaria, insediata nel territorio della Repubblica dall'impresa di assicurazione di un Paese terzo.</p> <p>3. L'IVASS determina con regolamento le disposizioni applicabili alle sedi secondarie di cui al comma 1, anche con riferimento ai requisiti organizzativi e alle condizioni di esercizio ivi inclusi quelli applicabili alle sedi secondarie autorizzate ad esercitare congiuntamente i rami vita ed i rami infortuni e malattia. Si applicano gli articoli 30-octies, 30-novies, 32, 33, 35, 35-bis e 35-ter.</p>	<p>Art. 48:</p> <p>1. Branches established in the territory of the Italian Republic by undertakings with head office in a third State shall comply with the supervisory provisions set forth in this Chapter.</p> <p>2. IVASS shall exercise the powers referred to in articles 188, 189, 190, 190 bis (1), and 191 also in respect of the branches established in the territory of the Italian Republic by undertakings with head office in a third State.</p> <p>3. IVASS shall, by its own regulation, set out the provisions applicable to the branches referred to in paragraph 1, also with regard to the organisational requirements and operating conditions including those applicable to the branches authorised to pursue simultaneously both life assurance and accident and sickness insurance. Articles 30-octies, 30-novies, 32, 33, 35, 35-bis and 35-ter shall apply.</p>
Articolo 169, paragrafo 2	Separazione delle attività di assicurazione vita e non vita	Opzione di consentire alle succursali che praticano il cumulo di svolgere attività di assicurazione vita e di assicurazione non vita, purché adottino per ciascuna delle suddette attività una gestione distinta	NO	L	Art. 28, comma 3 CAP. Le succursali di stati terzi non possono essere autorizzate ad esercitare congiuntamente i rami vita e tutti i rami danni.	<p>Art. 28, c. 3:</p> <p>3. L'impresa, qualora nello Stato di origine eserciti congiuntamente i rami vita e i rami danni, può essere autorizzata ad esercitare esclusivamente i rami danni o i rami vita, salvo che richieda l'autorizzazione all'esercizio dei rami vita e dei rami infortuni e malattia.</p>	<p>Art. 28, par. 3:</p> <p>3. If an undertaking carries on simultaneously life and non-life insurance in the home State, it may be authorised to pursue solely life classes or non-life classes, unless it seeks authorization for life assurance and accident and sickness insurance.</p>

MODELLO PER LA PUBBLICAZIONE DELLE INFORMAZIONI RIGUARDANTI L'ESERCIZIO DELLE OPZIONI AI SENSI DELL'ARTICOLO 31, PARAGRAFO 2, LETTERA D), DELLA DIRETTIVA 2009/138/CE

Articolo della direttiva 2009/138/CE	Titolo dell'articolo	Descrizione dell'opzione	Uso dell'opzione SI/NO	Strumento giuridico nazionale utilizzato Legge (L), Regolamento (R), Atto normativo (A)	Riferimento all'articolo dello strumento giuridico nazionale	Testo dello strumento giuridico nazionale o link al testo	Testo dello strumento giuridico nazionale o link al testo se disponibile in un'altra lingua
Articolo 169, paragrafo 3, secondo comma	Separazione delle attività di assicurazione vita e non vita	Opzione relativa alle succursali che alle date previste all'articolo 73, paragrafo 5, primo comma, esercitavano sul territorio dello Stato membro soltanto le attività di assicurazione vita, ma la cui sede centrale situata fuori dall'Unione pratica il cumulo e che successivamente intendono svolgere l'attività di assicurazione non vita in detto Stato membro	NO	L	Art. 28, comma 3 CAP.	Art. 28, c. 3: 3. L'impresa, qualora nello Stato di origine eserciti congiuntamente i rami vita e i rami danni, può essere autorizzata ad esercitare esclusivamente i rami danni o i rami vita, salvo che richieda l'autorizzazione all'esercizio dei rami vita e dei rami infortuni e malattia.	Art. 28, par. 3: 3. If an undertaking carries on simultaneously life and non-life insurance in the home State, it may be authorised to pursue solely life classes or non-life classes, unless it seeks authorization for life assurance and accident and sickness insurance.
Articolo 179, paragrafo 4, secondo comma	Obblighi correlati	Opzione di imporre una dichiarazione dell'impresa di assicurazione che il contratto è conforme alle disposizioni specifiche relative all'assicurazione non vita obbligatoria	SI	L	Art. 209 CAP.	Art. 209: 1. L'IVASS comunica alla Commissione europea le assicurazioni di cui la legge italiana dispone l'obbligatorietà, indicando le disposizioni, legislative e di attuazione, vigenti per ciascuna di esse e specifica le informazioni che è necessario riportare nel documento che l'impresa di assicurazione consegna all'assicurato per l'attestazione dell'avvenuto assolvimento dell'obbligo.	Art. 209: 1. IVASS shall inform the European Commission of the insurances which the Italian law has established to be compulsory and shall indicate the laws and implementing provisions in force for each of them while specifying the information to be included in the document that the insurance undertaking shall deliver to the policyholder as a certification that that requirement has been complied with.
Articolo 181, paragrafo 1, secondo comma	Assicurazione non vita	Opzione di esigere la comunicazione non sistematica delle condizioni di polizza e di tali altri documenti al fine di controllare l'osservanza delle disposizioni nazionali relative ai contratti di assicurazione	NO				
Articolo 181, paragrafo 2, primo comma	Assicurazione non vita	Opzione di imporre l'obbligo di comunicazione all'autorità di vigilanza delle condizioni generali e speciali dell'assicurazione obbligatoria prima della loro diffusione	NO				

MODELLO PER LA PUBBLICAZIONE DELLE INFORMAZIONI RIGUARDANTI L'ESERCIZIO DELLE OPZIONI AI SENSI DELL'ARTICOLO 31, PARAGRAFO 2, LETTERA D), DELLA DIRETTIVA 2009/138/CE

Articolo della direttiva 2009/138/CE	Titolo dell'articolo	Descrizione dell'opzione	Uso dell'opzione SI/NO	Strumento giuridico nazionale utilizzato Legge (L), Regolamento (R), Atto normativo (A)	Riferimento all'articolo dello strumento giuridico nazionale	Testo dello strumento giuridico nazionale o link al testo	Testo dello strumento giuridico nazionale o link al testo se disponibile in un'altra lingua
Articolo 182, comma 2	Assicurazione vita	Opzione di imporre l'obbligo di comunicazione sistematica delle basi tecniche utilizzate per il calcolo delle tariffe e delle riserve tecniche, allo scopo di controllare il rispetto dei principi attuariali	SI	L	Art. 32, comma 6 CAP.	Art. 32, c. 6: 6. L'impresa comunica all'IVASS gli elementi essenziali delle basi tecniche utilizzate per il calcolo dei premi e delle riserve tecniche di ciascuna tariffa.	Art. 32, par. 6: 6. The undertaking shall inform IVASS of the essential elements of the technical bases used for calculating premiums and technical provisions of each assurance rate.
Articolo 184, paragrafo 2, secondo comma	Informazioni supplementari in caso di assicurazione non vita offerta in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi	Opzione di esigere che sul contratto o qualsiasi altro documento che concede la copertura figurino il nome e l'indirizzo del rappresentante dell'impresa di assicurazione non vita	SI	L/R	Art. 185, comma 3 con rinvio al Reg. ISVAP 35 del 2010 e art. 187 CAP.	Art. 185, c. 3: 3. L'IVASS disciplina, con regolamento, il contenuto e lo schema della nota informativa in modo tale che siano previste, oltre alle indicazioni relative all'impresa, le informazioni sul contratto con particolare riguardo alle garanzie e alle obbligazioni assunte dall'impresa, alle nullità, alle decadenze, alle esclusioni e alle limitazioni della garanzia e alle rivalse, ai diritti e agli obblighi in corso di contratto e in caso di sinistro, alla legge applicabile ed ai termini di prescrizione dei diritti, alla procedura da seguire in caso di reclamo e all'organismo o all'autorità eventualmente competente. Art. 187: 1. L'IVASS, ferme restando le disposizioni del presente capo, può chiedere all'impresa di apportare modifiche alla nota informativa utilizzata, quando occorre fornire informazioni ulteriori e necessarie per la protezione degli assicurati.	Art. 185, par. 3: 3. IVASS shall, by its own regulation lay down rules on the contents and model of the information note, which shall contain not only information on the undertaking, but also information on the contract, with special regard to guarantees and commitments covered by the undertaking, voidness, lapses, exclusions and limitations of covers as well as recourse, rights and obligations during the term of the contract and, in case of accident, the applicable law and limitation periods, the procedure to follow in case of complaint and any competent body or authority. Art. 187: 1. Without prejudice to the provisions of this chapter IVASS may request that the undertaking make changes to its information note whenever it is necessary to furnish further and essential information for policyholders' protection.

MODELLO PER LA PUBBLICAZIONE DELLE INFORMAZIONI RIGUARDANTI L'ESERCIZIO DELLE OPZIONI AI SENSI DELL'ARTICOLO 31, PARAGRAFO 2, LETTERA D), DELLA DIRETTIVA 2009/138/CE

Articolo della direttiva 2009/138/CE	Titolo dell'articolo	Descrizione dell'opzione	Uso dell'opzione SI/NO	Strumento giuridico nazionale utilizzato Legge (L), Regolamento (R), Atto normativo (A)	Riferimento all'articolo dello strumento giuridico nazionale	Testo dello strumento giuridico nazionale o link al testo	Testo dello strumento giuridico nazionale o link al testo se disponibile in un'altra lingua
Articolo 185, paragrafo 7	Informazioni per i contraenti	Opzione di prescrivere la presentazione di informazioni supplementari, al fine di assicurare che il contraente comprenda gli elementi essenziali dell'impegno dell'assicurazione vita	SI	L	Art. 185 CAP e Reg. ISVAP 35	<p>Art. 185:</p> <p>1. Le imprese di assicurazione italiane e quelle estere operanti nel territorio della Repubblica, sia in regime di stabilimento che in regime di libertà di prestazione di servizi, consegnano al contraente, prima della conclusione del contratto ed unitamente alle condizioni di assicurazione, una nota informativa predisposta nel rispetto delle disposizioni del presente articolo.</p> <p>2. La nota informativa contiene le informazioni, diverse da quelle pubblicitarie, che sono necessarie, a seconda delle caratteristiche dei prodotti e dell'impresa di assicurazione, affinché il contraente e l'assicurato possano pervenire a un fondato giudizio sui diritti e gli obblighi contrattuali e, ove opportuno, sulla situazione patrimoniale dell'impresa. La nota informativa contiene il riferimento alla relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa di cui all'articolo 47-septies.</p> <p>3. L'IVASS disciplina, con regolamento, il contenuto e lo schema della nota informativa in modo tale che siano previste, oltre alle indicazioni relative all'impresa, le informazioni sul contratto con particolare riguardo alle garanzie e alle obbligazioni assunte dall'impresa, alle nullità, alle decadenze, alle esclusioni e alle limitazioni della garanzia e alle rivalse, ai diritti e agli obblighi in corso di contratto e in caso di sinistro, alla legge applicabile ed ai termini di prescrizione dei diritti, alla procedura da seguire in caso di reclamo e all'organismo o all'autorità eventualmente competente.</p> <p style="text-align: right;"><i>(continua)</i></p>	<p>Art. 185:</p> <p>1. Italian insurance undertakings and foreign insurance undertakings carrying on business in the territory of the Italian Republic under the right of establishment or the freedom of services shall submit to policyholders, prior to the conclusion of the contract and along with the policy conditions, an information note drawn up in compliance with the provisions of this article.</p> <p>2. The information note shall contain the information, other than advertising, which is necessary, based on the characteristics of the products and of the insurance undertaking, for policyholders and insured persons to come to a reasoned conclusion about contract rights and obligations and, where appropriate, about the undertaking's financial position. The information note shall contain the reference to the undertaking's solvency and financial condition report referred to under article 47-septies.</p> <p>3. IVASS shall, by its own regulation, lay down rules on the contents and model of the information note, which shall contain not only information on the undertaking, but also information on the contract, with special regard to guarantees and commitments covered by the undertaking, voidness, lapses, exclusions and limitations of covers as well as recourse, rights and obligations during the term of the contract and, in case of accident, the applicable law and limitation periods, the procedure to follow in case of complaint and any competent body or authority.</p> <p style="text-align: right;"><i>(to be continued on next page)</i></p>

MODELLO PER LA PUBBLICAZIONE DELLE INFORMAZIONI RIGUARDANTI L'ESERCIZIO DELLE OPZIONI AI SENSI DELL'ARTICOLO 31, PARAGRAFO 2, LETTERA D), DELLA DIRETTIVA 2009/138/CE

Articolo della direttiva 2009/138/CE	Titolo dell'articolo	Descrizione dell'opzione	Uso dell'opzione SI/NO	Strumento giuridico nazionale utilizzato Legge (L), Regolamento (R), Atto normativo (A)	Riferimento all'articolo dello strumento giuridico nazionale	Testo dello strumento giuridico nazionale o link al testo	Testo dello strumento giuridico nazionale o link al testo se disponibile in un'altra lingua
Articolo 185, paragrafo 7	Informazioni per i contraenti	Opzione di prescrivere la presentazione di informazioni supplementari, al fine di assicurare che il contraente comprenda gli elementi essenziali dell'impegno dell'assicurazione vita	SI	L	Art. 185 CAP e Reg. ISVAP 35	<p align="center"><i>(segue)</i></p> <p>Art. 185: 4. Nelle assicurazioni di cui ai rami I, II, III, IV e V dell'articolo 2, comma 1, l'IVASS determina, con regolamento, le informazioni supplementari che sono necessarie alla piena comprensione delle caratteristiche essenziali del contratto con particolare riguardo ai costi ed ai rischi del contratto ed alle operazioni in conflitto di interesse. Al contraente di un'assicurazione sulla vita sono altresì comunicate, per tutto il periodo di durata del contratto, le informazioni indicate nel regolamento adottato dall'IVASS con particolare riguardo alle spese, alla composizione ed ai risultati della gestione delle attività nelle quali è investito il premio o il capitale assicurato. Restano ferme le competenze della Consob ai sensi dell'articolo 25-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58.</p>	<p align="center"><i>(continues from previous page)</i></p> <p>Art. 185: 4. As regards the assurance classes I, II, III, IV and V as referred to in article 2 IVASS shall, by its own regulation, determine the additional information necessary for the full comprehension of the main features of the contract with special regard to the contract costs and risks and the operations in conflict of interests. During the whole contract term life assurance policyholders shall also be given the information indicated in the regulation adopted by IVASS, with special regard to the costs, composition and results achieved in the management of the assets in which the premium or capital assured is invested. CONSOB's competences AS PER article 25 of legislative decree n. 58 of 28 February 1998 shall remain unchanged..</p>

MODELLO PER LA PUBBLICAZIONE DELLE INFORMAZIONI RIGUARDANTI L'ESERCIZIO DELLE OPZIONI AI SENSI DELL'ARTICOLO 31, PARAGRAFO 2, LETTERA D), DELLA DIRETTIVA 2009/138/CE

Articolo della direttiva 2009/138/CE	Titolo dell'articolo	Descrizione dell'opzione	Uso dell'opzione SI/NO	Strumento giuridico nazionale utilizzato Legge (L), Regolamento (R), Atto normativo (A)	Riferimento all'articolo dello strumento giuridico nazionale	Testo dello strumento giuridico nazionale o link al testo	Testo dello strumento giuridico nazionale o link al testo se disponibile in un'altra lingua
Articolo 186, paragrafo 2	Termine di rinuncia	Opzione di non applicare il termine per la rinuncia da parte dei contraenti in casi specifici	SI	L	Art. 177 CAP.	<p>Art. 177:</p> <p>1. Il contraente può recedere da un contratto individuale di assicurazione sulla vita entro trenta giorni dal momento in cui ha ricevuto comunicazione che il contratto è concluso.</p> <p>2. L'impresa di assicurazione deve informare il contraente del diritto di recesso di cui al comma 1. I termini e le modalità per l'esercizio dello stesso devono essere espressamente evidenziati nella proposta e nel contratto di assicurazione.</p> <p>3. L'impresa di assicurazione, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione relativa al recesso, rimborsa al contraente il premio eventualmente corrisposto, al netto della parte relativa al periodo per il quale il contratto ha avuto effetto. L'impresa di assicurazione ha diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'emissione del contratto, a condizione che siano individuate e quantificate nella proposta e nel contratto.</p> <p>4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai contratti di durata pari od inferiore a sei mesi.</p>	<p>Art. 177:</p> <p>1. The policyholder may withdraw from an individual life assurance contract within thirty days from the time when he was informed that the contract had been concluded.</p> <p>2. Insurance undertakings must inform policyholders of their right of withdrawal provided for in paragraph 1. The time limits and procedures for exercising such right must expressly be highlighted in the insurance proposal and contract.</p> <p>3. Within thirty days from the time when it was informed of the withdrawal, the insurance undertaking shall reimburse the policyholder any premium paid, net of that part of the premium referring to the period during which the contract was in force. The insurance undertaking shall have the right to charge the costs actually sustained for the issue of the contract, on condition that these are identified and quantified in the proposal and in the contract.</p> <p>4. The provisions of this article shall not apply to contracts of a duration of six months or less.</p>

MODELLO PER LA PUBBLICAZIONE DELLE INFORMAZIONI RIGUARDANTI L'ESERCIZIO DELLE OPZIONI AI SENSI DELL'ARTICOLO 31, PARAGRAFO 2, LETTERA D), DELLA DIRETTIVA 2009/138/CE

Articolo della direttiva 2009/138/CE	Titolo dell'articolo	Descrizione dell'opzione	Uso dell'opzione SI/NO	Strumento giuridico nazionale utilizzato Legge (L), Regolamento (R), Atto normativo (A)	Riferimento all'articolo dello strumento giuridico nazionale	Testo dello strumento giuridico nazionale o link al testo	Testo dello strumento giuridico nazionale o link al testo se disponibile in un'altra lingua
Articolo 189	Partecipazione ai regimi nazionali di garanzia	Opzione di imporre alle imprese di assicurazione non vita l'obbligo di partecipazione ai regimi di garanzia nello Stato membro ospitante	SI	L	Art. 23, comma 1 e 24, comma 1 CAP.	<p>Art. 23, c. 1:</p> <p>1. L'accesso all'attività dei rami vita o dei rami danni in regime di stabilimento nel territorio della Repubblica, da parte di un'impresa avente la sede legale in un altro Stato membro, è subordinato alla comunicazione all'IVASS, da parte dell'autorità di vigilanza di tale Stato, delle informazioni e degli adempimenti previsti dalle disposizioni dell'ordinamento comunitario. Se l'impresa si propone di assumere rischi concernenti l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, la comunicazione include la dichiarazione che l'impresa è divenuta membro dell'Ufficio centrale italiano e aderente al Fondo di garanzia per le vittime della strada.</p> <p>Art. 24, c. 1:</p> <p>1. L'accesso all'attività dei rami vita o dei rami danni, in regime di libertà di prestazione di servizi nel territorio della Repubblica, da parte di una impresa avente la sede legale in un altro Stato membro, è subordinato alla comunicazione all'IVASS, da parte dell'autorità di vigilanza di tale Stato, delle informazioni e degli adempimenti previsti dalle disposizioni dell'ordinamento comunitario. Se l'impresa si propone di assumere rischi concernenti l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, la comunicazione include l'indicazione del nominativo e l'indirizzo del rappresentante per la gestione dei sinistri e una dichiarazione che l'impresa è divenuta membro dell'Ufficio centrale italiano e aderente al Fondo di garanzia per le vittime della strada.</p>	<p>Art. 23, par. 1:</p> <p>1. The taking up of life or non-life business under the right of establishment in the territory of the Italian Republic, by an undertaking with head office in another member State, is subject to the notification to IVASS, by the supervisory authority of that State, of the information and conditions required under Community provisions. If the undertaking intends to cover risks relating to compulsory insurance against civil liability in respect of the use of motor vehicles and ships, the notification shall include a declaration that it has become a member of the Italian national bureau (Ufficio centrale italiano) and of the national guarantee fund (Fondo di garanzia per le vittime della strada).</p> <p>Art. 24, par. 1:</p> <p>1. The taking up of life or non-life business under the freedom to provide services in the territory of the Italian Republic, by an undertaking with head office in another member State, is subject to the notification to IVASS, by the supervisory authority of that State, of the information and conditions required under Community provisions. If the undertaking intends to cover risks relating to compulsory insurance against civil liability in respect of the use of motor vehicles and ships, the notification shall include the indication of the name and address of the claims representative and a declaration that it has become a member of the Italian national bureau (Ufficio centrale italiano) and of the national guarantee fund (Fondo di garanzia per le vittime della strada).</p>

MODELLO PER LA PUBBLICAZIONE DELLE INFORMAZIONI RIGUARDANTI L'ESERCIZIO DELLE OPZIONI AI SENSI DELL'ARTICOLO 31, PARAGRAFO 2, LETTERA D), DELLA DIRETTIVA 2009/138/CE

Articolo della direttiva 2009/138/CE	Titolo dell'articolo	Descrizione dell'opzione	Uso dell'opzione SI/NO	Strumento giuridico nazionale utilizzato Legge (L), Regolamento (R), Atto normativo (A)	Riferimento all'articolo dello strumento giuridico nazionale	Testo dello strumento giuridico nazionale o link al testo	Testo dello strumento giuridico nazionale o link al testo se disponibile in un'altra lingua
Articolo 197, primo comma	Attività analoghe all'assistenza turistica	Opzione di emanare disposizioni relative all'attività di assistenza alle persone in difficoltà in circostanze diverse da quelle di cui all'articolo 2, paragrafo 2	SI	L	Art. 346, comma 3, CAP.	Art. 346, c. 3: 3. L'attività di assistenza descritta al comma 1, lettera b), se effettuata da un'impresa di assicurazione, costituisce prestazione assicurativa nel ramo assistenza e, fatto salvo quanto previsto all'articolo 2, comma 5, può essere fornita solo da imprese autorizzate al ramo 18.	Art. 346, par. 3: 3. When the assistance described in paragraph 1 b) is provided by an insurance undertaking, it shall constitute exercise of insurance business in the assistance class and, without prejudice to the provisions of article 2 (5), it may only be provided by undertakings authorized for class 18.
Articolo 198 paragrafo 2, lettera c)	Ambito di applicazione della presente sezione	Opzione di non applicare le disposizioni in materia di assicurazione tutela giudiziaria all'attività di tutela giudiziaria svolta dall'assicuratore dell'assistenza in circostanze specifiche	SI	L	Art. 163 CAP.	Art. 163: 1. L'impresa che esercita l'assicurazione di tutela legale osserva nei rapporti con gli assicurati le disposizioni previste agli articoli 173 e 174 e rispetta i requisiti per la gestione dei sinistri di cui all'articolo 164. 2. La disciplina di cui al presente capo non si applica alle assicurazioni di tutela legale che concernono controversie derivanti dall'utilizzazione di navi marittime o connesse comunque a tale utilizzazione ed all'attività esercitata dall'impresa di assicurazione della responsabilità civile per resistere all'azione dei danneggiati ai sensi dell'articolo 1917 del codice civile.	Art. 163: 1. The undertaking pursuing legal expenses insurance shall, in its dealings with insured persons, comply with the provisions of articles 173 and 174 and with the requirements for the management of claims in accordance with article 164. 2. The provisions under this chapter shall not apply to legal expenses insurance in respect of disputes arising out of, or in connection with, the use of sea-going vessels and to the expenses incurred by undertakings covering liability insurance for their defence in proceedings started by injured parties as per article 1917 of the civil code.
Articolo 199	Contratti distinti	Opzione di richiedere che l'importo del premio per la tutela giudiziaria sia specificato esplicitamente nel relativo contratto	SI	L	Art. 173, comma 2 CAP.	Art. 173, c. 2: 2. Qualora l'assicurazione di tutela legale sia prestata cumulativamente con altre assicurazioni, con un unico contratto, il suo contenuto, le condizioni contrattuali ad essa applicabili ed il relativo premio debbono essere indicati in un'apposita distinta sezione del contratto.	Art. 173, par. 2: 2. When legal expenses insurance is provided at the same time with other insurance covers, by means of a single contract, the nature of the legal expenses cover, the applicable contractual terms and conditions and the amount of the relevant premium shall be dealt with in a separate section of the contract.

MODELLO PER LA PUBBLICAZIONE DELLE INFORMAZIONI RIGUARDANTI L'ESERCIZIO DELLE OPZIONI AI SENSI DELL'ARTICOLO 31, PARAGRAFO 2, LETTERA D), DELLA DIRETTIVA 2009/138/CE

Articolo della direttiva 2009/138/CE	Titolo dell'articolo	Descrizione dell'opzione	Uso dell'opzione SI/NO	Strumento giuridico nazionale utilizzato Legge (L), Regolamento (R), Atto normativo (A)	Riferimento all'articolo dello strumento giuridico nazionale	Testo dello strumento giuridico nazionale o link al testo	Testo dello strumento giuridico nazionale o link al testo se disponibile in un'altra lingua
Articolo 200, paragrafo 1, primo comma	Gestione dei sinistri	Opzione di scegliere tra tre metodi di gestione dei sinistri	SI	L	Art. 164 CAP.	<p>Art. 164:</p> <p>1. L'impresa che esercita l'attività assicurativa nel ramo tutela legale adotta, per la gestione dei sinistri e per la relativa attività di consulenza, una delle modalità, di cui deve essere data preventiva comunicazione all'IVASS, previste dal comma 2.</p> <p>2. L'impresa può:</p> <p>a) svolgere direttamente l'attività di gestione dei sinistri e quella di consulenza;</p> <p>b) affidarla ad un'impresa distinta;</p> <p>c) prevedere nel contratto il diritto per l'assicurato di affidare la tutela dei suoi interessi in caso di sinistro, non appena abbia il diritto di esigere l'intervento dell'impresa di assicurazione, a un avvocato o ad altro professionista abilitato dalla legge da lui scelto.</p> <p>3. Qualora l'impresa si avvalga della facoltà di cui al comma 2, lettera a), devono ricorrere congiuntamente le seguenti condizioni:</p> <p>a) se l'impresa è multiramo, il personale di cui si avvale non deve svolgere, per conto della stessa, attività di gestione dei sinistri o di consulenza in un altro ramo esercitato dall'impresa;</p> <p>b) indipendentemente dal fatto che l'impresa sia multiramo o specializzata, il personale non deve svolgere, per conto di altra impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni contro i danni che abbia con la prima legami finanziari, commerciali o amministrativi, attività di gestione dei sinistri o di consulenza in altri rami esercitati dall'impresa con la quale intercorrono i predetti legami.</p> <p style="text-align: right;"><i>(continua)</i></p>	<p>Art. 164:</p> <p>1. The undertaking pursuing legal expenses insurance shall adopt, for the management of legal expenses claims and the legal advice connected with such management, one of the solutions envisaged in paragraph 2, which must be previously notified to IVASS.</p> <p>2. The undertaking may:</p> <p>a) directly carry on the activity of claims management and of legal advice;</p> <p>b) entrust it to an undertaking having separate legal personality;</p> <p>c) in the contract, afford the insured person the right to entrust the defence of his interests in case of claim, from the moment that he has the right to claim from his insurer, to a lawyer, or to any other person qualified under the law, of his choice.</p> <p>3. If the undertaking intends to use the option under paragraph 2 a), all the following conditions must be met:</p> <p>a) if the undertaking is a composite one, the members of its staff may not pursue, on its behalf, the activity of management of claims or of legal advice for another class transacted by it;</p> <p>b) irrespective of whether the undertaking is a composite or a specialized one, the members of its staff may not carry on, on behalf of another undertaking authorised to pursue non-life business and having financial, commercial or administrative links with the first undertaking, the activity of management of claims or of legal advice in other classes transacted by the undertaking with which such links exist.</p> <p style="text-align: right;"><i>(to be continued on next page)</i></p>

MODELLO PER LA PUBBLICAZIONE DELLE INFORMAZIONI RIGUARDANTI L'ESERCIZIO DELLE OPZIONI AI SENSI DELL'ARTICOLO 31, PARAGRAFO 2, LETTERA D), DELLA DIRETTIVA 2009/138/CE

Articolo della direttiva 2009/138/CE	Titolo dell'articolo	Descrizione dell'opzione	Uso dell'opzione SI/NO	Strumento giuridico nazionale utilizzato Legge (L), Regolamento (R), Atto normativo (A)	Riferimento all'articolo dello strumento giuridico nazionale	Testo dello strumento giuridico nazionale o link al testo	Testo dello strumento giuridico nazionale o link al testo se disponibile in un'altra lingua
Articolo 200, paragrafo 1, primo comma	Gestione dei sinistri	Opzione di scegliere tra tre metodi di gestione dei sinistri	SI	L	Art. 164 CAP.	<p><i>(segue)</i></p> <p>Art. 164:</p> <p>4. L'impresa deve dichiarare nel contratto se intende avvalersi della facoltà di cui al comma 2, lettera b), indicando la denominazione sociale dell'impresa alla quale affida la gestione dei sinistri. Quando l'impresa ha legami con un'altra impresa che esercita le assicurazioni contro i danni, il personale incaricato della gestione dei sinistri o della relativa consulenza non può esercitare la stessa o analoga attività in altri rami esercitati da quest'ultima impresa. L'impresa cui sia affidata la gestione dei sinistri è soggetta alla vigilanza dell'IVASS.</p> <p>5. L'impresa può adottare una diversa modalità operativa previa comunicazione all'IVASS e con effetto solo per i contratti stipulati successivamente alla comunicazione medesima.</p>	<p><i>(continues from previous page)</i></p> <p>Art. 164:</p> <p>4. The undertaking must mention in the contract if it intends to use the option under paragraph 2 b), stating the corporate name of the undertaking to which the management of claims is entrusted. If the undertaking has links with an undertaking which carries on non-life business, members of the staff who are concerned with the management of claims or with legal advice connected with such management may not pursue the same or a similar activity in the other insurance classes pursued by the latter undertaking. The undertaking to which the management of claims is entrusted shall be subject to IVASS' supervision.</p> <p>5. The undertaking may adopt a different operating procedure provided that an appropriate notification has been sent to IVASS and only with effect on the contracts concluded after such notification.</p>

MODELLO PER LA PUBBLICAZIONE DELLE INFORMAZIONI RIGUARDANTI L'ESERCIZIO DELLE OPZIONI AI SENSI DELL'ARTICOLO 31, PARAGRAFO 2, LETTERA D), DELLA DIRETTIVA 2009/138/CE

Articolo della direttiva 2009/138/CE	Titolo dell'articolo	Descrizione dell'opzione	Uso dell'opzione SI/NO	Strumento giuridico nazionale utilizzato Legge (L), Regolamento (R), Atto normativo (A)	Riferimento all'articolo dello strumento giuridico nazionale	Testo dello strumento giuridico nazionale o link al testo	Testo dello strumento giuridico nazionale o link al testo se disponibile in un'altra lingua
Articolo 200, paragrafo 3, secondo comma	Gestione dei sinistri	Opzione di estendere ai membri dell'organo amministrativo, direttivo o di vigilanza dell'impresa di assicurazione tutela giudiziaria il divieto di esercizio simultaneo della stessa o di analoga attività in un'impresa di assicurazione collegata	SI	L	Art. 164 CAP.	<p>Art. 164:</p> <p>1. L'impresa che esercita l'attività assicurativa nel ramo tutela legale adotta, per la gestione dei sinistri e per la relativa attività di consulenza, una delle modalità, di cui deve essere data preventiva comunicazione all'IVASS, previste dal comma 2.</p> <p>2. L'impresa può:</p> <p>a) svolgere direttamente l'attività di gestione dei sinistri e quella di consulenza;</p> <p>b) affidarla ad un'impresa distinta;</p> <p>c) prevedere nel contratto il diritto per l'assicurato di affidare la tutela dei suoi interessi in caso di sinistro, non appena abbia il diritto di esigere l'intervento dell'impresa di assicurazione, a un avvocato o ad altro professionista abilitato dalla legge da lui scelto.</p> <p>3. Qualora l'impresa si avvalga della facoltà di cui al comma 2, lettera a), devono ricorrere congiuntamente le seguenti condizioni:</p> <p>a) se l'impresa è multiramo, il personale di cui si avvale non deve svolgere, per conto della stessa, attività di gestione dei sinistri o di consulenza in un altro ramo esercitato dall'impresa;</p> <p>b) indipendentemente dal fatto che l'impresa sia multiramo o specializzata, il personale non deve svolgere, per conto di altra impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni contro i danni che abbia con la prima legami finanziari, commerciali o amministrativi, attività di gestione dei sinistri o di consulenza in altri rami esercitati dall'impresa con la quale intercorrono i predetti legami.</p> <p style="text-align: right;"><i>(continua)</i></p>	<p>Art. 164:</p> <p>1. The undertaking pursuing legal expenses insurance shall adopt, for the management of legal expenses claims and the legal advice connected with such management, one of the solutions envisaged in paragraph 2, which must be previously notified to IVASS.</p> <p>2. The undertaking may:</p> <p>a) directly carry on the activity of claims management and of legal advice;</p> <p>b) entrust it to an undertaking having separate legal personality;</p> <p>c) in the contract, afford the insured person the right to entrust the defence of his interests in case of claim, from the moment that he has the right to claim from his insurer, to a lawyer, or to any other person qualified under the law, of his choice.</p> <p>3. If the undertaking intends to use the option under paragraph 2 a), all the following conditions must be met:</p> <p>a) if the undertaking is a composite one, the members of its staff may not pursue, on its behalf, the activity of management of claims or of legal advice for another class transacted by it;</p> <p>b) irrespective of whether the undertaking is a composite or a specialized one, the members of its staff may not carry on, on behalf of another undertaking authorised to pursue non-life business and having financial, commercial or administrative links with the first undertaking, the activity of management of claims or of legal advice in other classes transacted by the undertaking with which such links exist.</p> <p style="text-align: right;"><i>(to be continued on next page)</i></p>

MODELLO PER LA PUBBLICAZIONE DELLE INFORMAZIONI RIGUARDANTI L'ESERCIZIO DELLE OPZIONI AI SENSI DELL'ARTICOLO 31, PARAGRAFO 2, LETTERA D), DELLA DIRETTIVA 2009/138/CE

Articolo della direttiva 2009/138/CE	Titolo dell'articolo	Descrizione dell'opzione	Uso dell'opzione SI/NO	Strumento giuridico nazionale utilizzato Legge (L), Regolamento (R), Atto normativo (A)	Riferimento all'articolo dello strumento giuridico nazionale	Testo dello strumento giuridico nazionale o link al testo	Testo dello strumento giuridico nazionale o link al testo se disponibile in un'altra lingua
Articolo 200, paragrafo 3, secondo comma	Gestione dei sinistri	Opzione di estendere ai membri dell'organo amministrativo, direttivo o di vigilanza dell'impresa di assicurazione tutela giudiziaria il divieto di esercizio simultaneo della stessa o di analogo attività in un'impresa di assicurazione collegata	SI	L	Art. 164 CAP.	<i>(segue)</i> Art. 164: 4. L'impresa deve dichiarare nel contratto se intende avvalersi della facoltà di cui al comma 2, lettera b), indicando la denominazione sociale dell'impresa alla quale affida la gestione dei sinistri. Quando l'impresa ha legami con un'altra impresa che esercita le assicurazioni contro i danni, il personale incaricato della gestione dei sinistri o della relativa consulenza non può esercitare la stessa o analogo attività in altri rami esercitati da quest'ultima impresa. L'impresa cui sia affidata la gestione dei sinistri è soggetta alla vigilanza	<i>(continues from previous page)</i> Art. 164: 4. The undertaking must mention in the contract if it intends to use the option under paragraph 2 b), stating the corporate name of the undertaking to which the management of claims is entrusted. If the undertaking has links with an undertaking which carries on non-life business, members of the staff who are concerned with the management
Articolo 202, paragrafo 1	Deroghe alla libertà di scelta dell'avvocato	Opzione di consentire deroghe alle norme sulla libertà di scelta dell'avvocato nell'assicurazione tutela giudiziaria a determinate condizioni	SI	L	Art. 174, commi 3 e 4 CAP.	Art. 174, c. 3 e 4: 3. Fermo restando il diritto dell'assicurato di avvalersi della facoltà di cui al comma 1, non è necessario che le condizioni di contratto prevedano espressamente la medesima facoltà quando sono cumulativamente soddisfatte le seguenti condizioni: a) l'assicurazione di tutela legale è limitata a controversie derivanti dall'utilizzazione di veicoli stradali nel territorio della Repubblica; b) la medesima è collegata ad un contratto di assicurazione di assistenza da prestare in caso di incidente o guasto relativamente allo stesso veicolo; c) né l'impresa di assicurazione della tutela legale né l'impresa di assicurazione dell'assistenza esercitano il ramo della responsabilità civile. 4. Nell'ipotesi di cui al comma 3, qualora l'impresa assicuri per la tutela legale entrambe le parti della controversia, queste devono essere assistite e rappresentate da avvocati, o altri soggetti abilitati dalla legislazione vigente, indipendenti dall'impresa di assicurazione.	Art. 174, par. 3 and 4: 3. Without prejudice to the insured person's right to use the option under paragraph 1, it is not necessary that the contractual terms and conditions expressly envisage the same option when all the following conditions are met: a) legal expenses insurance is limited to disputes arising out of the use of road vehicles in the territory of the Italian Republic; b) the insurance is connected to an insurance contract to provide assistance in the event of an accident or breakdown involving a road vehicle; c) neither the legal expenses insurer nor the assistance insurer carries out any class of liability insurance. 4. In the case referred to in paragraph 3, if the same undertaking provides legal expenses insurance for both the parties to a dispute, the latter must be assisted and represented by lawyers, or by other persons appropriately qualified according to the applicable law, independent of the insurance undertaking.

MODELLO PER LA PUBBLICAZIONE DELLE INFORMAZIONI RIGUARDANTI L'ESERCIZIO DELLE OPZIONI AI SENSI DELL'ARTICOLO 31, PARAGRAFO 2, LETTERA D), DELLA DIRETTIVA 2009/138/CE

Articolo della direttiva 2009/138/CE	Titolo dell'articolo	Descrizione dell'opzione	Uso dell'opzione SI/NO	Strumento giuridico nazionale utilizzato Legge (L), Regolamento (R), Atto normativo (A)	Riferimento all'articolo dello strumento giuridico nazionale	Testo dello strumento giuridico nazionale o link al testo	Testo dello strumento giuridico nazionale o link al testo se disponibile in un'altra lingua
Articolo 206, paragrafo 1	Assicurazione malattia in alternativa all'assicurazione sociale	Opzione di prescrivere: a) la conformità dei contratti di assicurazione malattia a specifiche disposizioni legislative per tutelare l'interesse generale nel ramo dell'assicurazione malattia e b) la comunicazione alle autorità di vigilanza delle condizioni generali e speciali dell'assicurazione malattia	NO	L	In Italia non è possibile ma disciplinato da art. 20 il caso delle imprese che operano fuori.	Art. 20: 1. L'impresa, qualora intenda assumere rischi del ramo malattia ubicati in altri Stati membri, nei quali tali assicurazioni sostituiscono parzialmente o integralmente la copertura sanitaria fornita da un regime legale di previdenza sociale e sono obbligatoriamente gestite secondo una tecnica analoga a quella dell'assicurazione sulla vita secondo quanto previsto dalle disposizioni dell'ordinamento comunitario, deve richiedere all'IVASS le tabelle di frequenza della malattia e gli altri dati statistici pertinenti pubblicati e trasmessi dalle autorità di vigilanza degli Stati interessati. L'IVASS effettua prontamente la relativa comunicazione all'impresa richiedente.	Art. 20: 1. If the undertaking intends to accept health insurance risks situated in other member States, where contracts covering these risks serve as a partial or complete alternative to health cover provided by the statutory social security system and must be operated on a technical basis similar to that of life insurance according to the provisions of Community law, it shall ask IVASS the sickness tables and the other relevant statistical data published and transmitted by the supervisory authorities of the States concerned. IVASS shall immediately transmit this information to the applicant undertaking.
Articolo 206, paragrafo 2, primo comma	Assicurazione malattia in alternativa all'assicurazione sociale	Opzione di prescrivere che il sistema alternativo di assicurazione malattia sia gestito secondo una tecnica analoga a quella dell'assicurazione vita a determinate condizioni	NO	L	In Italia non è possibile ma disciplinato da art. 20 il caso delle imprese che operano fuori.	Art. 20: 1. L'impresa, qualora intenda assumere rischi del ramo malattia ubicati in altri Stati membri, nei quali tali assicurazioni sostituiscono parzialmente o integralmente la copertura sanitaria fornita da un regime legale di previdenza sociale e sono obbligatoriamente gestite secondo una tecnica analoga a quella dell'assicurazione sulla vita secondo quanto previsto dalle disposizioni dell'ordinamento comunitario, deve richiedere all'IVASS le tabelle di frequenza della malattia e gli altri dati statistici pertinenti pubblicati e trasmessi dalle autorità di vigilanza degli Stati interessati. L'IVASS effettua prontamente la relativa comunicazione all'impresa richiedente.	Art. 20: 1. If the undertaking intends to accept health insurance risks situated in other member States, where contracts covering these risks serve as a partial or complete alternative to health cover provided by the statutory social security system and must be operated on a technical basis similar to that of life insurance according to the provisions of Community law, it shall ask IVASS the sickness tables and the other relevant statistical data published and transmitted by the supervisory authorities of the States concerned. IVASS shall immediately transmit this information to the applicant undertaking.
Articolo 207	Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro	Opzione di imporre alle imprese di assicurazione che svolgono l'attività di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro il rispetto delle disposizioni specifiche della legislazione nazionale dello Stato membro ospitante	NO		Opzione non utilizzata.		

MODELLO PER LA PUBBLICAZIONE DELLE INFORMAZIONI RIGUARDANTI L'ESERCIZIO DELLE OPZIONI AI SENSI DELL'ARTICOLO 31, PARAGRAFO 2, LETTERA D), DELLA DIRETTIVA 2009/138/CE

Articolo della direttiva 2009/138/CE	Titolo dell'articolo	Descrizione dell'opzione	Uso dell'opzione SI/NO	Strumento giuridico nazionale utilizzato Legge (L), Regolamento (R), Atto normativo (A)	Riferimento all'articolo dello strumento giuridico nazionale	Testo dello strumento giuridico nazionale o link al testo	Testo dello strumento giuridico nazionale o link al testo se disponibile in un'altra lingua
Articolo 216, paragrafo 1, primo comma	Impresa capogruppo a livello nazionale	Opzione di consentire alle autorità di vigilanza di decidere di assoggettare alla vigilanza di gruppo un'impresa capogruppo a livello nazionale	SI	L	Art. 210, comma 2, CAP. Prevista vigilanza sul sottogruppo	Art. 210, c. 2: 2. Fatto salvo quanto previsto dai Capi IV-bis e IV-ter, l'IVASS esercita la vigilanza sul gruppo a livello dell'ultima società controllante italiana, ovvero l'impresa di assicurazione o di riassicurazione, la società di partecipazione assicurativa o di partecipazione finanziaria mista con sede nel territorio della Repubblica che, nell'ambito del gruppo, non è a sua volta controllata da una impresa di assicurazione o di riassicurazione, da una società di partecipazione assicurativa o da una società di partecipazione finanziaria mista con sede nel territorio della Repubblica.	Art. 210, par. 2: 2. Without prejudice to Chapters IV-bis and IV-ter, IVASS shall exercise group supervision at the level of the ultimate Italian parent undertaking, or the insurance or reinsurance undertaking, the insurance holding company or the mixed financial holding undertaking with head office in the territory of the Italian Republic which, within the group, is not, in its turn, controlled by an insurance or reinsurance undertaking, an insurance holding company or by a mixed financial holding undertaking with head office in the territory of the Italian Republic.
Articolo 225, secondo comma	Imprese di assicurazione e di riassicurazione partecipate	Opzione di disporre che ai fini del calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità del gruppo si tenga conto in relazione alle imprese partecipate con sede centrale in un altro Stato membro dei requisiti patrimoniali di solvibilità e dei fondi propri ammissibili stabiliti in detto Stato membro	SI	L	Art. 216-sexies, comma 1, lett.c) CAP. Individuati i criteri che il Regolamento IVASS dovrà seguire	Art. 216-sexies, c. 1, lett. c): c) il trattamento delle imprese di assicurazione e di riassicurazione controllate o partecipate con sede in un altro Stato membro, in particolare prevedendo che l'IVASS possa tener conto, in relazione all'impresa controllata o partecipata, del Requisito Patrimoniale di Solvibilità e dei fondi propri ammissibili a copertura di tale requisito previsti da detto Stato membro.	Art. 216-sexies, par. 1, lett. c): c) the treatment of the related or subsidiary insurance or reinsurance undertakings having their head office in another Member State, in particular by envisaging that IVASS may take account, in respect of the related or subsidiary undertaking, of the Solvency Capital Requirement and the own funds eligible to satisfy that requirement as laid down in that other Member State.

MODELLO PER LA PUBBLICAZIONE DELLE INFORMAZIONI RIGUARDANTI L'ESERCIZIO DELLE OPZIONI AI SENSI DELL'ARTICOLO 31, PARAGRAFO 2, LETTERA D), DELLA DIRETTIVA 2009/138/CE

Articolo della direttiva 2009/138/CE	Titolo dell'articolo	Descrizione dell'opzione	Uso dell'opzione SI/NO	Strumento giuridico nazionale utilizzato Legge (L), Regolamento (R), Atto normativo (A)	Riferimento all'articolo dello strumento giuridico nazionale	Testo dello strumento giuridico nazionale o link al testo	Testo dello strumento giuridico nazionale o link al testo se disponibile in un'altra lingua
Articolo 227, paragrafo 1, secondo comma	Imprese di assicurazione e di riassicurazione partecipate di paesi terzi	Opzione di disporre che si tenga conto in relazione alle imprese partecipate con sede centrale in un paese terzo con regime di solvibilità equivalente dei requisiti patrimoniali di solvibilità e dei fondi propri ammissibili stabiliti nel paese terzo	SI	L	Art. 216-sexies, comma 1, lett.e) CAP. Individuati i criteri che il regolamento IVASS dovrà seguire.	Art. 216-sexies, c. 1, lett. e): e) il trattamento delle società di partecipazione assicurativa e di partecipazione finanziaria mista intermedie e delle imprese di assicurazione o di riassicurazione controllate o partecipate aventi sede legale in uno Stato terzo, ai fini dell'inclusione nel calcolo della solvibilità di gruppo; in particolare l'IVASS può prevedere che, nel caso in cui l'impresa di assicurazione o di riassicurazione controllata o partecipata avente sede legale in uno Stato terzo sia soggetta ad un regime di autorizzazione e a requisiti di solvibilità almeno equivalenti, il calcolo, effettuato secondo il metodo della deduzione e della aggregazione, tenga conto, per quanto riguarda l'impresa in questione, del Requisito Patrimoniale di Solvibilità e dei fondi propri ammissibili a copertura di tale requisito previsti dallo Stato terzo.	Art. 216-sexies, par. 1, lett. e): e) the treatment of intermediate insurance holding undertakings and mixed financial holding undertakings and of insurance or reinsurance subsidiaries or related undertakings with head office in a third State for the purposes of including them in the calculation of the group solvency; in particular where the insurance or reinsurance subsidiary or related undertaking with head office in a third State is subject to an at least equivalent authorisation and solvency regime, IVASS may provide that the calculation, made in accordance with the deduction and aggregation method, takes into account, as regards that undertaking, the Solvency Capital Requirement and the own funds eligible to satisfy that requirement as laid down by the third country;

MODELLO PER LA PUBBLICAZIONE DELLE INFORMAZIONI RIGUARDANTI L'ESERCIZIO DELLE OPZIONI AI SENSI DELL'ARTICOLO 31, PARAGRAFO 2, LETTERA D), DELLA DIRETTIVA 2009/138/CE

Articolo della direttiva 2009/138/CE	Titolo dell'articolo	Descrizione dell'opzione	Uso dell'opzione SI/NO	Strumento giuridico nazionale utilizzato Legge (L), Regolamento (R), Atto normativo (A)	Riferimento all'articolo dello strumento giuridico nazionale	Testo dello strumento giuridico nazionale o link al testo	Testo dello strumento giuridico nazionale o link al testo se disponibile in un'altra lingua
Articolo 275 paragrafo 1, lett. a)	Trattamento dei crediti di assicurazione	Opzione di scegliere tra due metodi o una combinazione dei predetti metodi per assicurare che i crediti di assicurazione prevalgano sugli altri crediti verso l'impresa di assicurazione	SI	L	Art. 258 CAP. Scelta l'opzione di cui alla lettera a).Trattamento preferenziale degli attivi a copertura delle riserve tecniche.	<p>Art. 258:</p> <p>1. Gli attivi a copertura delle riserve tecniche dei rami vita e dei rami danni, che alla data del provvedimento di liquidazione coatta risultano iscritti nell'apposito registro, sono riservati in via prioritaria al soddisfacimento delle obbligazioni derivanti dai contratti ai quali essi si riferiscono.</p> <p>2. Dalla pubblicazione del provvedimento di liquidazione, o dalla notifica all'impresa o di riassicurazione se anteriore, la composizione degli attivi indicati nel registro ed il registro medesimo non possono essere modificati dai commissari, ad eccezione della correzione di meri errori materiali, senza l'autorizzazione dell'IVASS. I commissari includono nel registro, in deroga al vincolo di immodificabilità, i proventi finanziari maturati sugli attivi, nonché l'importo dei premi incassati nel periodo compreso fra l'apertura della liquidazione e il pagamento dei crediti di assicurazione e di riassicurazione o, nel caso di trasferimento del portafoglio, fino alla data del trasferimento stesso. Se il ricavato della liquidazione degli attivi è inferiore alla valutazione indicata nel registro, i commissari sono tenuti a darne giustificazione all'IVASS.</p> <p style="text-align: right;"><i>(continua)</i></p>	<p>Art. 258:</p> <p>1. Assets representing technical provisions for life and non-life business which, on the date of the compulsory winding up measure, are recorded in the relevant book shall be used to reimburse as a matter of priority liabilities arising out of the contracts to which they refer.</p> <p>2. Once the winding up measure has been published, or notified to the insurance or reinsurance undertaking if this happened before, the composition of the assets entered in the book and the book itself may not be changed by liquidators and no alteration other than the correction of purely clerical errors may be made, except with the authorisation of IVASS. By derogation from the previous sentence, the liquidators shall include in the book the yield on assets and the value of the premiums earned between the opening of the winding up and the payment of the insurance and reinsurance claims or, in case of portfolio transfer, until such transfer is effected. If the product of the realisation of assets is less than its estimated value shown in the book, the liquidators shall be required to justify this to IVASS.</p> <p style="text-align: right;"><i>(to be continued on next page)</i></p>

MODELLO PER LA PUBBLICAZIONE DELLE INFORMAZIONI RIGUARDANTI L'ESERCIZIO DELLE OPZIONI AI SENSI DELL'ARTICOLO 31, PARAGRAFO 2, LETTERA D), DELLA DIRETTIVA 2009/138/CE

Articolo della direttiva 2009/138/CE	Titolo dell'articolo	Descrizione dell'opzione	Uso dell'opzione SI/NO	Strumento giuridico nazionale utilizzato Legge (L), Regolamento (R), Atto normativo (A)	Riferimento all'articolo dello strumento giuridico nazionale	Testo dello strumento giuridico nazionale o link al testo	Testo dello strumento giuridico nazionale o link al testo se disponibile in un'altra lingua
Articolo 275 paragrafo 1, lett. a)	Trattamento dei crediti di assicurazione	Opzione di scegliere tra due metodi o una combinazione dei predetti metodi per assicurare che i crediti di assicurazione prevalgano sugli altri crediti verso l'impresa di assicurazione	SI	L	Art. 258 CAP. Scelta l'opzione di cui alla lettera a).Trattamento preferenziale degli attivi a copertura delle riserve tecniche.	<p><i>(segue)</i></p> <p>Art. 258:</p> <p>3. Sugli attivi a copertura delle riserve tecniche dei rami vita si soddisfano con priorità rispetto agli altri titolari di crediti sorti anteriormente al provvedimento di liquidazione, ancorché assistiti da privilegio o ipoteca:</p> <p>a) gli aventi diritto ai capitali o indennizzi per polizze scadute o sinistrate entro il sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del provvedimento di liquidazione e gli aventi diritto a rendite maturate entro lo stesso termine;</p> <p>b) i titolari di crediti derivanti da operazioni di capitalizzazione;</p> <p>c) gli aventi diritto alle somme dovute per riscatti;</p> <p>d) i titolari dei contratti in corso alla data di cui alla lettera a), in proporzione dell'ammontare delle riserve matematiche;</p> <p>e) i titolari dei contratti che non prevedono la costituzione di riserve matematiche, proporzionalmente alla frazione di premio corrispondente al rischio non corso.</p> <p>Se gli attivi a copertura delle riserve tecniche dei rami vita risultano insufficienti per soddisfare i crediti indicati in precedenza, quelli di cui alle lettere a), b), c), e d) sono preferiti ai crediti di cui alla lettera e).</p> <p><i>(continua)</i></p>	<p><i>(continues from previous page)</i></p> <p>Art. 258:</p> <p>3. As regards assets representing technical provisions for life business, the claims of the following creditors shall take precedence over those of other creditors in respect of claims arisen before the winding up proceedings (though they are preferential claims or claims backed by a mortgage):</p> <p>a) those entitled to capitals or payments for expired policies or policies under which a claim has arisen within sixty days after the date of publication of the winding up measure and those entitled to annuities payable within the same time limit;</p> <p>b) the holders of claims deriving from capital redemption operations;</p> <p>c) persons entitled to surrender;</p> <p>d) the holders of current contracts on the date referred to in a), in proportion to the amount of mathematical provisions;</p> <p>e) the holders of contracts which do not envisage the setting up of mathematical provisions, in proportion to that part of premium corresponding to the risk not run. If assets representing life technical provisions are not sufficient to pay said claims, those under a), b), c) and d) shall take precedence over those under e).</p> <p><i>(to be continued on next page)</i></p>

MODELLO PER LA PUBBLICAZIONE DELLE INFORMAZIONI RIGUARDANTI L'ESERCIZIO DELLE OPZIONI AI SENSI DELL'ARTICOLO 31, PARAGRAFO 2, LETTERA D), DELLA DIRETTIVA 2009/138/CE

Articolo della direttiva 2009/138/CE	Titolo dell'articolo	Descrizione dell'opzione	Uso dell'opzione SI/NO	Strumento giuridico nazionale utilizzato Legge (L), Regolamento (R), Atto normativo (A)	Riferimento all'articolo dello strumento giuridico nazionale	Testo dello strumento giuridico nazionale o link al testo	Testo dello strumento giuridico nazionale o link al testo se disponibile in un'altra lingua
Articolo 275, paragrafo 1, lett. a)	Trattamento dei crediti di assicurazione	Opzione di scegliere tra due metodi o una combinazione dei predetti metodi per assicurare che i crediti di assicurazione prevalgano sugli altri crediti verso l'impresa di assicurazione	SI	L	Art. 258 CAP. Scelta l'opzione di cui alla lettera a).Trattamento preferenziale degli attivi a copertura delle riserve tecniche.	<p align="center"><i>(segue)</i></p> <p>Art. 258:</p> <p>4. Sugli attivi a copertura delle riserve tecniche dei rami danni si soddisfano, con priorità rispetto agli altri titolari di crediti sorti anteriormente al provvedimento di liquidazione, ancorché assistiti da privilegio o ipoteca:</p> <p>a) gli aventi diritto a capitali o indennizzi per sinistri verificatisi entro il sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del provvedimento di liquidazione;</p> <p>b) i titolari dei contratti in corso alla data di cui alla lettera a), in proporzione alla frazione del premio corrispondente al rischio non ancora corso. Se gli attivi a copertura delle riserve tecniche dei rami danni risultano insufficienti per soddisfare tutti i crediti indicati in precedenza, quelli di cui alla lettera a) sono preferiti ai crediti di cui alla lettera b).</p> <p>4-bis. Gli impegni risultanti dalla partecipazione ad un contratto di coassicurazione comunitaria sono soddisfatti alla stessa stregua degli impegni risultanti dagli altri contratti di assicurazione senza distinzione di nazionalità per quanto riguarda gli aventi diritto alle prestazioni assicurative.</p> <p>5. Se gli attivi a copertura delle riserve tecniche relative ai contratti di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti risultano insufficienti per soddisfare tutti i crediti indicati nel comma 4, si applicano le disposizioni previste dal capo I del titolo XVII.</p> <p align="center"><i>(continua)</i></p>	<p align="center"><i>(continues from previous page)</i></p> <p>Art. 258:</p> <p>4. As regards assets representing technical provisions for non-life business, the claims of the following creditors shall take precedence over those of other creditors in respect of claims arisen before the winding up proceedings (though they are preferential claims or claims backed by a mortgage):</p> <p>a) those entitled to capitals or payments for claims arisen within sixty days after the date of publication of the winding up measure;</p> <p>b) the holders of current contracts on the date referred to in a), in proportion to that part of premium corresponding to the risk not run. If assets representing non-life technical provisions are not sufficient to pay all said claims, those under a) shall take precedence over those under b).</p> <p>4-bis. Liabilities arising from participation in Community co-insurance contracts shall be met in the same way as those arising under the other insurance contracts without distinction as to the nationality of the insured and of the other persons entitled to insurance benefits.</p> <p>5. If assets representing technical provisions pertaining to compulsory insurance against civil liability in respect of the use of motor vehicles and craft are not sufficient to pay all claims under paragraph 4 the provisions referred to in title XVII, chapter I shall apply.</p> <p align="center"><i>(to be continued on next page)</i></p>

MODELLO PER LA PUBBLICAZIONE DELLE INFORMAZIONI RIGUARDANTI L'ESERCIZIO DELLE OPZIONI AI SENSI DELL'ARTICOLO 31, PARAGRAFO 2, LETTERA D), DELLA DIRETTIVA 2009/138/CE

Articolo della direttiva 2009/138/CE	Titolo dell'articolo	Descrizione dell'opzione	Uso dell'opzione SI/NO	Strumento giuridico nazionale utilizzato Legge (L), Regolamento (R), Atto normativo (A)	Riferimento all'articolo dello strumento giuridico nazionale	Testo dello strumento giuridico nazionale o link al testo	Testo dello strumento giuridico nazionale o link al testo se disponibile in un'altra lingua
Articolo 275, paragrafo 1, lett. a)	Trattamento dei crediti di assicurazione	Opzione di scegliere tra due metodi o una combinazione dei predetti metodi per assicurare che i crediti di assicurazione prevalgano sugli altri crediti verso l'impresa di assicurazione	SI	L	Art. 258 CAP. Scelta l'opzione di cui alla lettera a). Trattamento preferenziale degli attivi a copertura delle riserve tecniche.	<i>(segue)</i> Art. 258: 6. Al pagamento dei crediti di cui ai commi 3 e 4 va anteposto il pagamento delle spese di cui all'articolo 111, primo comma, numero 1, della legge fallimentare. Le medesime spese gravano proporzionalmente sulle attività di ogni specie ancorché assistite da privilegio o ipoteca. 6 bis. In caso di liquidazione coatta amministrativa dell'impresa di riassicurazione, gli impegni derivanti dai contratti conclusi da una succursale o in regime di libera prestazione di servizi sono adempiuti alla stregua degli impegni derivanti dagli altri contratti di riassicurazione.	<i>(continues from previous page)</i> Art. 258: 6. The payment of the claims under paragraphs 3 and 4 shall be effected after that of the expenses referred to in article 111 (1, 1) of the bankruptcy law. The same expenses shall be borne, in proportion, by any assets, though they are preferential or backed by a mortgage. 6-bis. In the event of a reinsurance undertaking's being wound up, the commitments arising out of contracts underwritten through a branch or under the freedom to provide services shall be met in the same way as those arising out of that undertaking's other reinsurance contracts
Articolo 275, paragrafo 2	Trattamento dei crediti di assicurazione	Opzione di prevedere che una parte o tutte le spese della procedura di liquidazione prevalgano sui crediti di assicurazione	SI	L	Art. 258, comma 6 CAP. Trattamento delle spese di liquidazione	Art. 258, c. 6: 6. Al pagamento dei crediti di cui ai commi 3 e 4 va anteposto il pagamento delle spese di cui all'articolo 111, primo comma, numero 1, della legge fallimentare. Le medesime spese gravano proporzionalmente sulle attività di ogni specie ancorché assistite da privilegio o ipoteca.	Art. 258, par. 6: 6. The payment of the claims under paragraphs 3 and 4 shall be effected after that of the expenses referred to in article 111 (1, 1) of the bankruptcy law. The same expenses shall be borne, in proportion, by any assets, though they are preferential or backed by a mortgage.

MODELLO PER LA PUBBLICAZIONE DELLE INFORMAZIONI RIGUARDANTI L'ESERCIZIO DELLE OPZIONI AI SENSI DELL'ARTICOLO 31, PARAGRAFO 2, LETTERA D), DELLA DIRETTIVA 2009/138/CE

Articolo della direttiva 2009/138/CE	Titolo dell'articolo	Descrizione dell'opzione	Uso dell'opzione SI/NO	Strumento giuridico nazionale utilizzato Legge (L), Regolamento (R), Atto normativo (A)	Riferimento all'articolo dello strumento giuridico nazionale	Testo dello strumento giuridico nazionale o link al testo	Testo dello strumento giuridico nazionale o link al testo se disponibile in un'altra lingua
Articolo 276, paragrafo 2, secondo comma	Registro speciale	Opzione di prevedere che le imprese di assicurazione tengano un registro unico per l'attività di assicurazione vita e i rischi di incidente e malattia	SI	L	Art. 42 CAP.	<p>Art. 42:</p> <p>1. L'impresa tiene un registro da cui risultano gli attivi a copertura delle riserve tecniche. In qualsiasi momento l'importo degli attivi iscritti deve essere, tenendo conto delle annotazioni dei movimenti, almeno pari all'ammontare delle riserve tecniche.</p> <p>1-bis. Ai fini di cui al comma 1, gli attivi posti a copertura delle riserve tecniche sono iscritti nel registro per un importo netto dei debiti contratti per la loro acquisizione e delle eventuali poste rettificative e sono valutati in conformità alle disposizioni dell'articolo 35-quater.</p> <p>1-ter. Gli attivi utilizzati dall'impresa per coprire le riserve tecniche relative alle accettazioni in riassicurazione devono essere gestiti ed organizzati separatamente dalle attività di assicurazione diretta senza possibilità di trasferimenti.</p> <p>2. Gli attivi posti a copertura delle riserve tecniche ed iscritti nel registro sono riservati in modo esclusivo all'adempimento delle obbligazioni assunte dall'impresa con i contratti ai quali le riserve stesse si riferiscono. Gli attivi di cui al presente comma costituiscono patrimonio separato rispetto alle altre attività detenute dall'impresa e non iscritte nel registro.</p> <p>3. L'impresa comunica all'IVASS la situazione degli attivi risultante dal registro. L'IVASS determina, con regolamento, le disposizioni per la formazione e la tenuta del registro, con particolare riguardo all'annotazione delle operazioni effettuate, nonché i termini, le modalità e gli schemi per le comunicazioni periodiche.</p>	<p>Art. 42:</p> <p>1. The undertaking shall keep a register showing assets representing technical provisions. The amount of such assets must at any time be at least equal to the amount of technical provisions, taking account of all the movements recorded.</p> <p>1-bis. For the purposes of paragraph 1, assets representing technical provisions shall be entered in the register for an amount net of any debts arising out of their acquisition and of any adjusting entries and shall be valued in accordance with the provisions of article 35-quater.</p> <p>1-ter. The assets employed by the undertaking to cover the technical provisions corresponding to its reinsurance acceptances shall be managed and organised separately from the direct insurance activities, without any possibility of transfer.</p> <p>2. The assets representing the technical provisions written in said register are exclusively set aside for the fulfilment of the undertaking's obligations arising out of the contracts to which the provisions are referred. The assets provided for in this paragraph are segregated from the assets held by the undertaking and not written in said register.</p> <p>3. The undertaking shall inform IVASS of the state of the assets shown in the register. IVASS shall, by its own regulation, lay down provisions on the filling in and keeping of the register, with special regard to disclosure of operations effected, as well as to the terms, procedures and standard reports for periodical communications.</p>

MODELLO PER LA PUBBLICAZIONE DELLE INFORMAZIONI RIGUARDANTI L'ESERCIZIO DELLE OPZIONI AI SENSI DELL'ARTICOLO 31, PARAGRAFO 2, LETTERA D), DELLA DIRETTIVA 2009/138/CE

Articolo della direttiva 2009/138/CE	Titolo dell'articolo	Descrizione dell'opzione	Uso dell'opzione SI/NO	Strumento giuridico nazionale utilizzato Legge (L), Regolamento (R), Atto normativo (A)	Riferimento all'articolo dello strumento giuridico nazionale	Testo dello strumento giuridico nazionale o link al testo	Testo dello strumento giuridico nazionale o link al testo se disponibile in un'altra lingua
Articolo 277	Surrogazione a un regime di garanzia	Opzione di prevedere la non applicazione delle disposizioni dell'articolo 275, paragrafo 1, ai diritti dei creditori di assicurazione surrogati a un regime di garanzia nazionale	NO		Opzione non esercitata in via generale per assenza di un fondo di garanzia generale. Tuttavia v. art. 292, comma 2, e art. 304, comma 2, CAP.		
Articolo 279, paragrafo 2, secondo comma	Revoca dell'autorizzazione	Opzione di prevedere che nel corso del procedimento di liquidazione talune attività siano svolte con il consenso e sotto la sorveglianza delle autorità di vigilanza dello Stato membro d'origine	SI	L	Art. 245, comma 6 e art. 250 CAP.	Art. 245, c. 6: 6. L'IVASS, qualora sia necessario od opportuno ai fini della liquidazione, può autorizzare i commissari liquidatori a proseguire operazioni specificamente individuate. <i>(continua)</i>	Art. 245, par. 6: 6. In those cases where it is necessary or appropriate for the purpose of winding up, IVASS may authorize liquidators to continue to perform specifically identified operations. <i>(to be continued on next page)</i>

MODELLO PER LA PUBBLICAZIONE DELLE INFORMAZIONI RIGUARDANTI L'ESERCIZIO DELLE OPZIONI AI SENSI DELL'ARTICOLO 31, PARAGRAFO 2, LETTERA D), DELLA DIRETTIVA 2009/138/CE

Articolo della direttiva 2009/138/CE	Titolo dell'articolo	Descrizione dell'opzione	Uso dell'opzione SI/NO	Strumento giuridico nazionale utilizzato Legge (L), Regolamento (R), Atto normativo (A)	Riferimento all'articolo dello strumento giuridico nazionale	Testo dello strumento giuridico nazionale o link al testo	Testo dello strumento giuridico nazionale o link al testo se disponibile in un'altra lingua
Articolo 279, paragrafo 2, secondo comma	Revoca dell'autorizzazione	Opzione di prevedere che nel corso del procedimento di liquidazione talune attività siano svolte con il consenso e sotto la sorveglianza delle autorità di vigilanza dello Stato membro d'origine	SI	L	Art. 245, comma 6 e art. 250 CAP.	<p style="text-align: right;"><i>(segue)</i></p> <p>Art. 250:</p> <p>1. I commissari liquidatori hanno la rappresentanza legale dell'impresa, esercitano tutte le azioni ad essa spettanti e procedono alle operazioni di accertamento del passivo e di liquidazione dell'attivo. I commissari, nell'esercizio delle loro funzioni, sono pubblici ufficiali.</p> <p>2. Il comitato di sorveglianza assiste i commissari nell'esercizio delle loro funzioni e fornisce pareri nei casi previsti dalla legge o dalle disposizioni previste nel regolamento adottato dall'IVASS. Il comitato di sorveglianza vigila sulla regolarità della liquidazione e, a tal fine, periodicamente verifica l'adeguatezza delle procedure amministrative attuate dai commissari e svolge accertamenti sugli atti della liquidazione con particolare riguardo ai rapporti di natura patrimoniale.</p> <p>3. L'IVASS, in via generale con regolamento o in via particolare con istruzioni specifiche, può emanare direttive per lo svolgimento della procedura e può stabilire che per talune categorie di operazioni o di atti sia necessaria la preliminare acquisizione del parere del comitato di sorveglianza e l'autorizzazione preventiva dello stesso IVASS. I componenti degli organi della liquidazione sono personalmente responsabili dell'inosservanza delle prescrizioni dell'IVASS. Esse sono comunque inopponibili ai terzi che non ne abbiano avuto conoscenza.</p> <p style="text-align: right;"><i>(continua)</i></p>	<p style="text-align: right;"><i>(continues from previous page)</i></p> <p>Art. 250:</p> <p>1. The liquidators shall have the legal representation of the undertaking, perform all the actions belonging to the latter and take steps for assessing liabilities and realising assets. The commissioners are public officials while performing their duties.</p> <p>2. The supervisory committee shall assist the liquidators in the performance of their duties and issue opinions in the cases envisaged by the law or by the provisions set out in IVASS' regulation. The supervisory committee shall ensure the regularity of the winding up and, to this purpose, it shall periodically check the adequacy of the administrative proceedings implemented by the liquidators and carry out investigations on the acts relating to the winding up, with special regard to those concerning proprietary relations.</p> <p>3. IVASS, in general by way of regulation or in particular by way of specific instructions, may issue directives for the implementation of the proceedings and may establish that some categories of acts or operations be subject to the prior opinion of the supervisory committee and to the prior authorization of IVASS. Members of winding up bodies shall be personally liable for non-compliance with IVASS' provisions. At any rate said instructions shall not be enforceable against third parties who did not know of them.</p> <p style="text-align: right;"><i>(to be continued on next page)</i></p>

MODELLO PER LA PUBBLICAZIONE DELLE INFORMAZIONI RIGUARDANTI L'ESERCIZIO DELLE OPZIONI AI SENSI DELL'ARTICOLO 31, PARAGRAFO 2, LETTERA D), DELLA DIRETTIVA 2009/138/CE

Articolo della direttiva 2009/138/CE	Titolo dell'articolo	Descrizione dell'opzione	Uso dell'opzione SI/NO	Strumento giuridico nazionale utilizzato Legge (L), Regolamento (R), Atto normativo (A)	Riferimento all'articolo dello strumento giuridico nazionale	Testo dello strumento giuridico nazionale o link al testo	Testo dello strumento giuridico nazionale o link al testo se disponibile in un'altra lingua
Articolo 279, paragrafo 2, secondo comma	Revoca dell'autorizzazione	Opzione di prevedere che nel corso del procedimento di liquidazione talune attività siano svolte con il consenso e sotto la sorveglianza delle autorità di vigilanza dello Stato membro d'origine	SI	L	Art. 245, comma 6 e art. 250 CAP.	<p style="text-align: right;"><i>(segue)</i></p> <p>Art. 250:</p> <p>4. I commissari presentano semestralmente all'IVASS una relazione tecnica sulla situazione contabile e patrimoniale dell'impresa e sull'andamento della liquidazione, accompagnata da un rapporto del comitato di sorveglianza. L'IVASS fornisce alle autorità degli altri Stati membri le informazioni che siano richieste sullo svolgimento della procedura di liquidazione dell'impresa rispetto alla quale è l'autorità competente. I commissari informano periodicamente i creditori, secondo le modalità stabilite dall'IVASS, con regolamento, sull'andamento della liquidazione.</p>	<p style="text-align: right;"><i>(continues from previous page)</i></p> <p>Art. 250:</p> <p>4. Every six months the liquidators shall provide IVASS with a technical report on the undertaking's accounting and financial situation and on the progress of the winding up, along with a report by the supervisory committee. IVASS shall provide the authorities of the other member States with any information they may request on the developments of the winding up proceedings of an undertaking for which they are the competent authority. Liquidators shall keep creditors regularly informed, in the manners established by IVASS's regulation, regarding the progress of the winding up.</p>

MODELLO PER LA PUBBLICAZIONE DELLE INFORMAZIONI RIGUARDANTI L'ESERCIZIO DELLE OPZIONI AI SENSI DELL'ARTICOLO 31, PARAGRAFO 2, LETTERA D), DELLA DIRETTIVA 2009/138/CE

Articolo della direttiva 2009/138/CE	Titolo dell'articolo	Descrizione dell'opzione	Uso dell'opzione SI/NO	Strumento giuridico nazionale utilizzato Legge (L), Regolamento (R), Atto normativo (A)	Riferimento all'articolo dello strumento giuridico nazionale	Testo dello strumento giuridico nazionale o link al testo	Testo dello strumento giuridico nazionale o link al testo se disponibile in un'altra lingua
Articolo 304, paragrafo 1	Sottomodulo del rischio azionario basato sulla durata	Opzione di autorizzare le imprese di assicurazione vita ad applicare un sottomodulo del rischio azionario basato sulla durata a determinate condizioni	SI	L	Art. 47-novies CAP. Opzione esercitata in senso positivo.	<p>Art. 47-novies:</p> <p>1. Nel caso si verifichino circostanze rilevanti che abbiano un impatto significativo sulle informazioni pubblicate ai sensi degli articoli 47-septies e 47-octies, l'impresa pubblica appropriate informazioni sulla natura e sugli effetti di tali circostanze.</p> <p>2. Ai fini di cui al comma 1, sono considerate circostanze rilevanti almeno le seguenti:</p> <p>a) l'IVASS, constatata l'inosservanza del Requisito Patrimoniale Minimo, ritiene che l'impresa non sia in grado di presentare un piano di finanziamento realistico a breve termine o, comunque, l'impresa non trasmette tale piano entro un mese dalla data in cui è stata rilevata l'inosservanza;</p> <p>b) l'IVASS rileva che l'impresa non ha trasmesso un piano di risanamento realistico entro due mesi dalla data in cui è stata riscontrata una grave inosservanza del Requisito Patrimoniale di Solvibilità.</p> <p>3. Nel caso di cui al comma 2, lettera a), l'IVASS richiede all'impresa di pubblicare immediatamente l'importo corrispondente all'inosservanza del Requisito Patrimoniale Minimo, congiuntamente ad una illustrazione delle relative cause e dei relativi effetti per l'impresa, incluse le eventuali misure adottate per porvi rimedio. Quando, nonostante il piano di finanziamento a breve termine considerato inizialmente realistico, il problema dell'inosservanza del Requisito Patrimoniale Minimo non è stato risolto a distanza di tre mesi dal rilevamento, l'impresa ne dà comunicazione alla fine di tale periodo, insieme ad una spiegazione della sua origine e delle sue conseguenze, comprese eventuali altre misure adottate per porvi rimedio, nonché le eventuali altre misure correttive previste.</p> <p style="text-align: right;"><i>(continua)</i></p>	<p>Art. 47-novies:</p> <p>1. In the event of any relevant circumstance affecting significantly the information disclosed in accordance with articles 47-septies and 47-octies, the undertaking shall disclose appropriate information on the nature and effects of that relevant circumstance.</p> <p>2. For the purposes of paragraph 1, at least the following shall be regarded as relevant circumstances:</p> <p>a) IVASS, after observing non-compliance with the Minimum Capital Requirement, considers that the undertaking will not be able to submit a realistic short-term finance scheme or the undertaking does not submit such a scheme within one month of the date when non-compliance was observed;</p> <p>b) IVASS observes that the undertaking has not submitted a realistic recovery plan within two months of the date when significant non-compliance with the Solvency Capital Requirement was observed.</p> <p>3. In regard to point (a) of paragraph 2, IVASS shall require the undertaking to disclose immediately the amount of non-compliance with the Solvency Capital Requirement, together with an explanation of the relevant causes and effects for the undertaking, including any remedial measure taken. Where, in spite of a short-term finance scheme initially considered to be realistic, non-compliance with the Minimum Capital Requirement has not been resolved three months after its observation, the undertaking shall disclose it at the end of that period, together with an explanation of its origin and consequences, including any remedial measures taken as well as any further remedial measures planned.</p> <p style="text-align: right;"><i>(to be continued on next page)</i></p>

MODELLO PER LA PUBBLICAZIONE DELLE INFORMAZIONI RIGUARDANTI L'ESERCIZIO DELLE OPZIONI AI SENSI DELL'ARTICOLO 31, PARAGRAFO 2, LETTERA D), DELLA DIRETTIVA 2009/138/CE

Articolo della direttiva 2009/138/CE	Titolo dell'articolo	Descrizione dell'opzione	Uso dell'opzione SI/NO	Strumento giuridico nazionale utilizzato Legge (L), Regolamento (R), Atto normativo (A)	Riferimento all'articolo dello strumento giuridico nazionale	Testo dello strumento giuridico nazionale o link al testo	Testo dello strumento giuridico nazionale o link al testo se disponibile in un'altra lingua
Articolo 304, paragrafo 1	Sottomodulo del rischio azionario basato sulla durata	Opzione di autorizzare le imprese di assicurazione vita ad applicare un sottomodulo del rischio azionario basato sulla durata a determinate condizioni	SI	L	Art. 47-novies CAP. Opzione esercitata in senso positivo.	<p><i>(segue)</i></p> <p>Art. 47-novies:</p> <p>4. Nel caso di cui al comma 2, lettera b), l'IVASS richiede all'impresa di pubblicare immediatamente l'importo corrispondente all'inosservanza, congiuntamente ad una illustrazione delle cause e dei relativi effetti per l'impresa, incluse le eventuali misure adottate per porvi rimedio. Quando, nonostante il piano di risanamento considerato inizialmente realistico, il problema dell'inosservanza del Requisito Patrimoniale di Solvibilità non è stato risolto a distanza di sei mesi dal rilevamento, l'impresa ne dà comunicazione alla fine di tale periodo, insieme ad una spiegazione della sua origine e delle sue conseguenze, comprese eventuali altre misure per porvi rimedio, nonché le eventuali altre misure correttive.</p> <p>5. L'impresa può pubblicare ogni informazione anche di natura esplicativa relativa alla propria solvibilità e condizione finanziaria che non sia già soggetta all'obbligo di pubblicazione ai sensi degli articoli 47-septies e 47-octies e dei commi 1, 2, 3 e 4 del presente articolo.</p>	<p><i>(continues from previous page)</i></p> <p>Art. 47-novies:</p> <p>4. In regard to point (b) of paragraph 2, IVASS shall require the undertaking to disclose immediately the amount of non-compliance, together with an explanation of its causes and effects for the undertaking, including any remedial measure taken. Where, in spite of the recovery plan initially considered to be realistic, a significant non-compliance with the Solvency Capital Requirement has not been resolved six months after its observation, the undertaking shall disclose it at the end of that period, together with an explanation of its origin and consequences, including any remedial measures taken as well as any further remedial measures.</p> <p>5. Undertakings may publish any information, also of an explanatory nature relating to their solvency and financial condition, which is not already subject to the disclosure obligation in accordance with articles 47-septies and 47-octies and with paragraphs 1, 2, 3 and 4 of this article.</p>
Articolo 305, paragrafo 1	Deroghe e abrogazione delle misure restrittive	Opzione di dispensare le imprese di assicurazione non vita con una certa raccolta premi massima che il 31 gennaio 1975 non soddisfacevano i requisiti patrimoniali di solvibilità dall'obbligo di costituire un fondo minimo di garanzia	NO		Opzione non utilizzata		

MODELLO PER LA PUBBLICAZIONE DELLE INFORMAZIONI RIGUARDANTI L'ESERCIZIO DELLE OPZIONI AI SENSI DELL'ARTICOLO 31, PARAGRAFO 2, LETTERA D), DELLA DIRETTIVA 2009/138/CE

Articolo della direttiva 2009/138/CE	Titolo dell'articolo	Descrizione dell'opzione	Uso dell'opzione SI/NO	Strumento giuridico nazionale utilizzato Legge (L), Regolamento (R), Atto normativo (A)	Riferimento all'articolo dello strumento giuridico nazionale	Testo dello strumento giuridico nazionale o link al testo	Testo dello strumento giuridico nazionale o link al testo se disponibile in un'altra lingua
Articolo 308 ter, paragrafo 15	Misure transitorie	Opzione di continuare ad applicare, fino al 31 dicembre 2019, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative adottate per conformarsi agli articoli da 1 a 19, da 27 a 30, da 32 a 35 e da 37 a 67 della direttiva 2002/83/CE	NO		Il par. 15 dell'art. 308 ter non deve essere implementato perché l'Italia non ha adottato l'opzione di cui all'art. 4 della direttiva IORP.		
Articolo 308 ter, paragrafo 16	Misure transitorie	Opzione attribuita all'impresa di assicurazione o di riassicurazione capogruppo, per un periodo fino al 31 marzo 2022, di presentare domanda per l'approvazione di un modello interno di gruppo applicabile a una parte del gruppo	SI	L	Art. 344-octies, comma 1 del CAP.	Art. 344-octies, c. 1: 1.L'ultima società controllante italiana di cui all'articolo 210, comma 2, fino al 31 marzo 2022, può presentare all'IVASS la domanda per l'autorizzazione all'utilizzo di un modello interno di gruppo applicabile ad una parte del gruppo se l'impresa, cui si applica il modello interno di gruppo, ha sede nel territorio della Repubblica e se presenta un profilo di rischio sensibilmente diverso da quello del resto del gruppo.	Art. 344-octies, par. 1: 1. The ultimate Italian parent undertaking referred to under article 210 (2) may, during a period until 31 March 2022, apply to IVASS for the approval of an internal group model applicable to a part of a group where the undertaking, to which the group internal model applies, is located in the territory of the Italian Republic and has a significantly different risk profile from the rest of the group.